

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 23-6720

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Approvazione della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- i Comuni di Antrona Schieranco, ex Viganella, ex Seppiana e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/02/2002, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 26/02/2002, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 26/02/2002 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28/02/2002 delegavano alla ex Comunità Montana Valle Antrona, in relazione al Piano Regolatore Generale Intercomunale, tutte le fasi dei procedimenti relativi al Piano Regolatore Generale Intercomunale (adozione, pubblicazione legale, approvazione, accoglimento o diniego osservazioni..., invio atti agli organi competenti, richieste di finanziamento...);
- con Deliberazione del Consiglio della ex Comunità Montana Valle Antrona n. 18 del 01/08/2007 veniva adottato il progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola;
- con Deliberazione del Consiglio della ex Comunità Montana Valle Antrona n. 07 del 08/04/2009 veniva adottato il progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 217-46169 del 03/11/2008 veniva disposto il riordino territoriale delle Comunità Montane;
- la Comunità Montana Valle Antrona veniva interessata dal predetto riordino e confluiva nella Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;
- i Comuni di Antrona Schieranco, ex Viganella, ex Seppiana e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2010, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/10/2010, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/05/2010 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/04/2010 delegavano il Comune di Montescheno a gestire in forma unitaria l'iter procedurale della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola.

Rilevato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia con relazione datata 14/12/2010 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 55197 del 30/12/2010, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Dato atto che con L.R. n. 16/2015 è stato istituito il nuovo Comune di Borgomezzavalle, derivante dalla fusione dei Comuni di Viganella e Seppiana.

Atteso che i Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola hanno provveduto ad adottare in forma definitiva la variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/06/2016 integrata con D.C.C. n. 38 del 29/12/2016, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 integrata con D.C.C. n. 44 del 14/12/2016 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/06/2016 integrata con D.C.C. n. 33 del 22/12/2016.

Dato atto che, con parere datato 09/03/2018 ("allegato D" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 09/03/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 40/1998 e della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute:

- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 13/12/2010 (allegato alla Determina Dirigenziale n. 871 del 14/12/2010),
- nell' "allegato C": Dichiarazione di Sintesi datata 12/03/2018,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Preso atto che il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con documento pervenuto il 19/03/2018 ha indicato di introdurre nel presente atto la seguente precisazione: "Rilevato che, con riferimento all'articolo 46 comma 9 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato in data 3 ottobre 2017 con DCR n. 233-35836, le previsioni della variante in oggetto rispettano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti e non sono in contrasto con le norme del Ppr stesso nel loro complesso, fermo restando l'obbligo di adeguamento del Prg al Ppr, secondo le modalità previste dall'art. 46 comma 2 delle NdA del Ppr in attuazione dell'art. 145 comma 4 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio".

Viste le Certificazioni datate 09/09/2009 e 21/09/2016, firmate dal Responsabile del Procedimento, circa l'*iter* di adozione della variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e

Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola, a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Visto il parere dell'A.R.P.A. prot. n. 103327 del 21/09/2010.

Vista la documentazione relativa alla variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell'art. 4 del deliberato.

Visto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l'approvazione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 40/1998.

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

*delibera*

#### Articolo 1

che tutto quanto enunciato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### Articolo 2

di approvare, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 09/03/2018:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 13/12/2010 (allegato alla Determina Dirigenziale n. 871 del 14/12/2010, nell' "allegato C": Dichiarazione di Sintesi datata 12/03/2018, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
- la variante strutturale al P.R.G.I. "VS2006" per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del

Verbano Cusio Ossola (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.);

### Articolo 3

che con la presente approvazione il P.R.G.I. per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola, introdotte le modifiche “*ex officio*” di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

### Articolo 4

che la documentazione relativa alla variante strutturale al P.R.G.I. “VS2006” per i soli territori dei Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) e Montescheno in provincia del Verbano Cusio Ossola si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 17 del 13/06/2016 (Antrona Schieranco) – n. 15 del 01/06/2016 [Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana)] – n. 16 del 08/06/2016 (Montescheno) con allegati:
- B-VS2006 Norme di Attuazione
- Tav. 9A1-VS2006 Zonizzazione (Antrona Schieranco) – scala 1:2.000
- Tav. 9M1-VS2006 Zonizzazione (Montescheno) – scala 1:2.000
- Tav. 9S1-VS2006 Zonizzazione (Seppiana) – scala 1:2.000
- Tav. 9V1-VS2006 Zonizzazione (Viganella) – scala 1:2.000
- Tav. 9V2-VS2006 Zonizzazione (Viganella) – scala 1:2.000
- Relazione geologica generale
- Relazione geologico-tecnica
- Schede dissesti
- Cronoprogramma degli interventi di riassetto
- Relazione sismica
- Schede SICOD
- Schede conoidi
- Tavv. 1a/1b Carta geologico-strutturale e della caratterizzazione litotecnica – scala 1:10.000
- Tavv. 2a/2b Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore – scala 1:10.000
- Tav. 2bis Carta dei dissesti storici – scala 1:10.000
- Tavv. 3a/3b Carta dell'acclività – scala 1:10.000
- Tavv. 4a/4b Carta delle valanghe – scala 1:10.000
- Tavv. 5a/5b Carta geoidrologica – scala 1:10.000
- Tav. 6 Carta delle opere di difesa – scala 1:10.000
- Tavv. 7a/7b Carta degli elementi locali per la stima della pericolosità sismica – scala 1:10.000
- Tavv. 8a/8b Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000
- Tavv. 9 A/B/C/D/E/F/G Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica – Comuni di Antrona Schieranco, Viganella, Seppiana e Montescheno – scala 1:2.000
- Tavv. 10 A/B/C/D/E/F/G Carta della sovrapposizione della zonizzazione geologica ed urbanistica – Comuni di Antrona Schieranco, Viganella, Seppiana e Montescheno – scala 1:2.000;
- deliberazioni consiliari n. 38 del 29/12/2016 (Antrona Schieranco) – n. 44 del 14/12/2016

[Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana)] – n. 33 del 22/12/2016 (Montescheno) con allegati:

- Controdeduzioni alle osservazioni regionali
- Relazione finale di sintesi sull'analisi della compatibilità ambientale
- A-VS2006 Relazione illustrativa
- C-VS2006 Informazioni sull'analisi di compatibilità ambientale
- Tav. 9A2-VS2006 Zonizzazione (Antrona Schieranco) – scala 1:2.000
- Tav. 9A3-VS2006 Zonizzazione (Antrona Schieranco) – scala A 1:2.000
- Tav. 10A-VS2006 Nuclei antichi – Rovesca – Antrona capoluogo (ampliamento) - scala 1:500
- Tav. A-E1 pubblici Adeguamento L.R. 28/99 – Individuazione attività commerciali e esercizi (Antrona Schieranco) – scala 1:2.000
- Tav. M-E1 pubblici Adeguamento L.R. 28/99 – Individuazione attività commerciali e esercizi (Montescheno) – scala 1:2.000
- Tav. S-E1 pubblici Adeguamento L.R. 28/99 – Individuazione attività commerciali e esercizi (Seppiana) – scala 1:2.000
- Tav. V-E1 pubblici Adeguamento L.R. 28/99 – Individuazione attività commerciali e esercizi (Viganella) – scala 1:2.000
- Tav. A-E2 Adeguamento L.R. 28/99 – Delimitazione addensamenti commerciali (Antrona Schieranco) – scala 1:2.000
- Tav. M-E2 Adeguamento L.R. 28/99 – Delimitazione addensamenti commerciali (Montescheno) – scala 1:2.000
- Tav. S-E2 Adeguamento L.R. 28/99 – Delimitazione addensamenti commerciali (Seppiana) – scala 1:2.000
- Tav. V-E2 Adeguamento L.R. 28/99 – Delimitazione addensamenti commerciali (Viganella) – scala 1:2.000
- E3 Adeguamento L.R. 28/99 – Allegato normativo
- SUA.A1-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Antrona Schieranco) – scala 1.2.000
- SUA.A2-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Antrona Schieranco) – scala 1.2.000
- SUA.A3-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Antrona Schieranco) – scala 1.2.000
- SUA.M1-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Montescheno) – scala 1.2.000
- SUA.S1-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Seppiana) – scala 1.2.000
- SUA.V1-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Viganella) – scala 1.2.000
- SUA.V2-VS2006 Sovrapposizione zonizzazione acustica e previsioni nuovi insediamenti P.R.G.I. (Viganella) – scala 1.2.000
- F-VS2006 Relazione di verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di zonizzazione acustica
- G-VS2006 Relazione sulla reiterazione dei vincoli
- Schede all. 2 (circ. Regionale n. 16/URE – 1989)
- Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elaborato 9A 1 VS2006 Comune di Antrona Schieranco – scala 1.2.000
- Elaborato 9A 2 VS2006 Comune di Antrona Schieranco - scala 1.2.000
- Elaborato 9A 3 VS2006 Comune di Antrona Schieranco - scala 1.2.000
- Elaborato 9S 1 VS2006 Comune di Seppiana - scala 1.2.000
- Elaborato 9M 1 VS2006 Comune di Montescheno - scala 1.2.000
- Elaborato 9V 1 VS2006 Comune di Viganella - scala 1.2.000
- Elaborato 9V 2 VS2006 Comune di Viganella - scala 1.2.000
- Relazione agronomica.

#### Articolo 5

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato



- Tavv. 8a/8b *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica* - 1:10.000
- Tavv. 9A/B/C/D/E/F/G *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica - Comuni di Antrona Schieranco, Viganella, Seppiana e Montescheno* - 1:2.000
- Tavv.10A/B/C/D/E/F/G *Carta della sovrapposizione della zonizzazione geologica ed urbanistica - Comuni di Antrona Schieranco, Viganella, Seppiana e Montescheno* - 1:2.000

In località Cheggio, Comune di Antrona Schieranco:


La classificazione di sintesi è modificata come da figura "*Allegato 2 – Modifiche alla classificazione di sintesi in località Cheggio*".

La definizione della sottoclasse IIIb1 è inserita nelle legende degli elaborati ove è rappresentata.





Allegato 2 – Modifiche alla classificazione di sintesi in località Ceggio



Area riclassificate in classe IIIa



Area riclassificate in classe IIIb1



Area riclassificate in classe IIIb4

*Cum*

## MODIFICAZIONE AGLI ELABORATI TECNICI

### *- Relazione Geologica Generale*

Al cap. 8.2 sono inseriti i seguenti capoversi:

*“Relativamente alle problematiche sismiche, si richiamano gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 65-7656/2014, Allegato A, capitoli da 2 a 5.*

*Relativamente agli interventi costituenti incremento di carico antropico, le presenti norme devono essere lette congiuntamente alla tabella conclusiva del cap. 7 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014.*

*Laddove le norme fanno riferimento all'abrogato art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., trova applicazione quanto indicato al punto 1 dell'ottavo capoverso del cap. 7.1 della parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 18-2555/2015 (Allegato I): 'Per i PRG che richiamano nelle norme di attuazione vigenti il ricorso alle procedure dell'art. 31 della l.r. 56/1977, sia direttamente, sia richiamando le definizioni di cui alle classi III della Circolare PGR 7/LAP/96, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 stesso, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione regionale OO.PP. nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste nel cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale.'*

Al capitolo 8.4, prima del paragrafo “Classe IIIb2”, sono inseriti i seguenti capoversi:

*“In tutte le aree valanghive individuate sulla carta di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica come sottoclassi IIIb2, IIIb3 o IIIb4 gli eventuali interventi edificatori, ove ammessi a seguito delle opere di sistemazione territoriale, sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità, anche tramite approfondimenti con modelli dinamici, finalizzati all'individuazione delle condizioni di pericolosità e di rischio, verificate nelle condizioni precedenti e successive alla realizzazione degli interventi di difesa.*

*In base a tali verifiche dovranno essere rilasciate, dai professionisti incaricati, perizie asseverate attestanti l'eliminazione o minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture per conseguire una ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.*

*In tali aree la documentazione atta a definire la pericolosità da valanga dovrà essere basata su specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle 'Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe' di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005); indicazioni sulle verifiche tecniche da condurre da parte del progettista e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residui sono reperibili nella pubblicazione 'Linee guida per la*



*progettazione degli edifici soggetti ad impatto valanghivo', di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA 'RISK NAT'.*

*Classe IIIb1: Porzioni di territorio nelle quali lo stato attuale delle conoscenze non permette l'attribuzione alla sottoclasse IIIb2 o IIIb3 o IIIb4, né di individuare le opere di riassetto territoriale idonee per la mitigazione della pericolosità. Le previsioni urbanistiche sono sospese fino alla verifica di dettaglio delle caratteristiche di pericolosità dell'area, con successiva prevista trasformazione in una delle sottoclassi IIIb. Allo stato attuale sull'edificato esistente sono ammessi unicamente gli interventi che non comportano aumento di carico antropico, secondo quanto specificato al cap. 7.1.a della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014.*

*In ogni caso sono precluse aperture o ampliamenti verso il lato di monte degli edifici, nella direzione di provenienza dei fenomeni valanghivi.*

*Le aree inserite in classe IIIb1 dovranno essere considerate all'interno del Piano di Protezione Civile del Comune di Antrona Schieranco.*

*Per le aree riclassificate in classe IIIb1 e per il loro intorno significativo il Comune dovrà procedere alla riclassificazione delle aree in dissesto e della conseguente pericolosità sulla base di approfondimenti di maggior dettaglio, in sede di futura variante.*

*Le aree edificate interferenti con la dinamica valanghiva, attribuite alle classi d'idoneità urbanistica IIIb2, IIIb3 o IIIb4, dovranno essere oggetto di specifico riferimento nel Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale; in esso dovranno essere individuati, in relazione a diversi scenari di rischio di progressiva gravità, le azioni da intraprendere e le risorse umane, di materiali e di mezzi necessari a garantire la gestione di situazioni di pericolosità valanghiva di particolare criticità, tramite procedure di monitoraggio, allertamento della popolazione ed evacuazione degli edifici esposti. In tale compito il Sindaco potrà essere supportato dalla Commissione Locale Valanghe, ove istituita dall'Unione Montana competente territorialmente ai sensi del Regolamento regionale n. 4/R del 7/6/2002.".*

**- Relazione geologico-tecnica**

In località Cheggio, Comune di Antrona Schieranco:

L'intervento C1 è stralciato.

Gli interventi C2 e C3 sono sospesi fino alla riclassificazione di sintesi delle aree in sede di futura variante.

## **MODIFICAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

### **- Art. 3.0.1. - Generalità**

Quale ultimo periodo è inserito il seguente testo: "Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 3, comma 9, all'art. 13, commi 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 11, all'art. 15, commi 9 e 10, all'art. 16, commi 11, 12 e 13, all'art. 18, commi 7 e 8, all'art. 23, commi 8 e 9, all'art. 26,

*comma 4, all'art. 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'art. 39, comma 9 e all'art. 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione 'prescrizioni specifiche' presente nelle schede relative a ciascun bene che, in caso di contrasto con le previsioni e/o le presenti Norme di Attuazione sono prevalenti."*

**- Art. 3.2.1. bis - NAM – Nuclei antichi minori**

Al punto 3) *Tipi di intervento ammessi*, lettera A), penultimo comma, dopo " ... potrà consentire deroghe", è inserito il seguente testo: "agli elementi soprariportati, dalla lettera a) alla lettera i),".

**- Art. 3.2.3. - C - Aree di completamento**

Al punto 4) *Modalità di intervento*, al secondo trattino è stralciato il riferimento numerico "5" ed è sostituito con "4".

Al punto 6) *Disposizioni speciali*, quale ultimo periodo è inserito il seguente testo: "Le aree di sedime dell'area di completamento C7 in Comune di Antrona Schieranco devono essere il più possibile ubicate nella porzione limitrofa al tessuto edilizio consolidato."

Al punto 6 bis) *Disposizioni speciali per le aree C1, C2, C3 in Comune di Antrona S., località Cheggio*:

Nel titolo è stralciato l'identificativo alfanumerico "C1".

Il testo è stralciato ed è sostituito con il seguente: "Le aree di completamento C2 e C3, localizzate in prossimità dell'abitato di Cheggio, sono sospese fino a riclassificazione di sintesi con futura variante, in cui dovrà inoltre essere previsto, al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e le eventuali incidenze significative degli interventi stessi sulle specie e sugli habitat tutelati dalla ZPS, l'obbligo di sottoporre a procedura di valutazione d'incidenza i progetti in fase attuativa degli interventi."

Alla **TABELLA IF**:

L'area C1 è stralciata.

Le aree C2 e C3 sono sospese.

**- Art. 3.2.4. - NI - Aree di nuovo insediamento**

È inserito il nuovo punto "6bis) *Disposizioni speciali per le aree NI1, NI2 ed NI3 in Comune di Antrona Schieranco*" con il seguente dettato normativo:

"- L'attuazione delle aree NI1 ed NI2 deve avvenire, via via, nel rispetto delle 'Prescrizioni specifiche' relative al D.M. 1 agosto 1985 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel Comune di Antrona Schieranco' contenute nel PPR, nella scheda B048 del Catalogo dei Beni Paesaggistici, Prima parte.

-Per l'area NI3 presso il lago di Antrona deve essere il più possibile mantenuta la conformazione naturale del terreno, caratterizzata dalla presenza di antichi massi rocciosi, ed evitato il più possibile il taglio dei soggetti arborei esistenti, con particolare riferimento alle conifere; l'edificazione deve essere realizzata in contiguità dell'edificato esistente nel rispetto della prescrizione specifica della scheda B048 del Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, e la tipologia edilizia deve essere di tipo tradizionale con copertura in pioda;



sono inoltre integralmente richiamate le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 10, delle Nda del Piano Paesaggistico Regionale”.

**- Art. 3.4.2. - TR - Aree turistico-ricettive**

E' inserito il nuovo punto “6bis) Disposizioni speciali per l'area TR in Comune di Antrona Schieranco” con il seguente dettato normativo:

“- L'attuazione dell'area TR deve avvenire, via via, nel rispetto delle 'Prescrizioni specifiche' relative al D.M. 1 agosto 1985 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel Comune di Antrona Schieranco' contenute nel PPR, nella scheda B048 del Catalogo dei Beni Paesaggistici, Prima parte.”.

**- Art. 4.1.2. - Zona di rispetto cimiteriale**

Dopo “dall'art. 27” è inserito il seguente testo: “, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies,”; al fondo del testo, dopo “legislativi in materia” è inserito il seguente testo: “ e, a prescindere dalla rappresentazione cartografica riportata sugli elaborati di Piano, hanno profondità di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale”.

**- Art. 4.1.5. - Fascia di rispetto di elettrodotti ad Alta e Media tensione**

Il titolo è modificato con lo stralcio del testo “ad Alta e Media tensione”.

Il dettato normativo è stralciato ed è sostituito con:

“Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (d.p.c.m. 08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, d.m. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (d.m. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla l. 36/2001, al d.lgs. 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative.”.

**- Art. 4.1.6. - Fasce di rispetto prese acquedotti e impianti di depurazione**

Il testo è integralmente stralciato ed è sostituito con:

“1. In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;

- zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.



*Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.*

*La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006.*

*2. Per gli impianti di depurazione valgono i disposti dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque.*

*In particolare, per gli impianti di depurazione già esistenti, ove possibile, e per quelli di nuova realizzazione deve essere prevista una fascia di rispetto assoluto, con vincolo di inedificabilità nell'area circostante l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, di regola non inferiore a 100 metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.*

*In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio, possono essere previste deroghe alla larghezza minima di 100 metri. In tal caso, il progetto dell'impianto deve essere integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinata l'ubicazione, nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.*

*3. Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni o conservate allo stato di natura.*

*4. In caso di discordanza tra la presente norma e la sua rappresentazione cartografica negli elaborati di piano deve essere ritenuta prevalente la norma stessa.”.*

**- Art. 4.1.10. – Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona**

*E' stralciato il testo “istituito con L.R. 22/12/2009 n. 33 pubblicata sul BUR n. 51 del 24/12/2009” e “oltre alla citata legge istitutiva” e, quale ultimo periodo, è inserito il seguente dettato normativo: “Sono integralmente richiamate le prescrizioni del comma 8 dell'art. 18 'Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità' del Piano Paesaggistico Regionale vigente.”.*

*- E' inserito il nuovo “Art. 4.1.11. ZPS IT1140018 - Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco con il seguente dettato normativo:*

*“Per le porzioni di territorio ricadenti entro il perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 1140018 “Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco” ogni intervento, progetto, attività o opera suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie o sugli habitat tutelati, alterando il loro stato di conservazione, deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 da eseguirsi in fase attuativa, nel rispetto delle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con d.g.r. n. 22-368 del 29.09.2014, con d.g.r. n. 17-2814 del 18.01.2016 e con d.g.r. n. 24-2976 del 29.02.2016 e di futuri piani di gestione del sito.”.*

*- E' inserito in nuovo “TITOLO IV BIS – NORME IN MATERIA IDROGEOLOGICA” in cui sono integralmente riportate le norme collegate alle classi di sintesi del territorio intercomunale contenute nel cap. 8 della Relazione Geologica Generale.*



- Al capo II *Criteria di gestione del Piano* è inserito il nuovo “Art. 5.2.3. *Monitoraggio del Piano*” con il seguente dettato normativo:

*“L’attuazione delle nuove previsioni insediative deve essere accompagnata da un’attività di monitoraggio finalizzata a valutare le ricadute determinate sul consumo di suolo, sul livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell’urbanizzato, nonché sulla componente scenico-percettiva del paesaggio locale.*

*In termini operativi, sono applicati gli indicatori illustrati nelle tabelle a seguire:*

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata <sup>1</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>2</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata dalla superficie urbanizzata all’interno di un dato territorio
INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata <sup>3</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata da parte delle infrastrutture all’interno di un dato territorio
INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all’interno di un dato territorio

<sup>1</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E’ misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell’ambito di interesse del monitoraggio.

<sup>3</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un’infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l’area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E’ misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)</b>	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m <sup>2</sup> )
Descrizione	-
Unità di misura	m/m <sup>2</sup>
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione
<b>INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO</b>	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua <sup>4</sup> (m <sup>2</sup> ) Sur = Superficie urbanizzata rada <sup>5</sup> (m <sup>2</sup> ) Su = superficie urbanizzata totale (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato
<b>VARIAZIONE DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO LOCALE DAI PUNTI DI MONITORAGGIO SELEZIONATI</b>	
Descrizione	L'indicatore è di tipo qualitativo e valuta le ricadute sulla percezione e sulla qualità scenica del paesaggio comunale indotte dall'attuazione della Variante. Si attua mediante il confronto di rilievi fotografici effettuati da alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore, sia di vulnerabilità visiva
Unità di misura	- - - (indicatore dimensionale)
Commento	Giudizio qualitativo espresso mediante una scala di valore articolata in tre classi (prevalenza di trasformazioni negative, prevalenza di situazioni di invarianza, prevalenza di trasformazioni positive)

**Il Dirigente del Settore**  
**ing. Salvatore SCIFO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/200

<sup>4</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>5</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.





---

Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Valutazione di Piani e Programmi

---

DETERMINAZIONE NUMERO: 841

DEL: 14/12/2010

Codice Direzione: DB0800

Codice Settore: DB0805

Legislatura: 9

Anno: 2010

### Oggetto

Comunita Montana Valle Antrona Variante al P.R.G.C.M. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione. Determinazione dirigenziale di espressione del parere motivato di compatibilita ambientale.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

La Comunità Montana Valle Antrona Schieranco (VCO) dei comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana e Viganella ha adottato la Variante in oggetto nella versione preliminare con D.C.M. n. 18 del 01.08.2007 e quella definitiva con D.C.M. n. 7 del 8.4.2009;

la procedura di VAS è una procedura "in transitorio", in quanto avviata in data antecedente all'entrata in vigore della DGR 12-8931 del 9.06.2008;



il Progetto Definitivo della Variante al P.R.G.C.M. adottata con D.C.C. n. 7 del 08.4.2009, include tra i suoi elaborati l'Analisi di compatibilità ambientale (Informazioni sull'analisi di compatibilità ambientale), ai sensi dell'art. 20, L.R. n. 40/1998;

Ai fini dell'espressione del parere è stato acquisito il contributo per il Parere motivato dell'O.T.R. VAS formulato dal Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. 37880/DB10 02 del 15.11.2010. Tale contributo ricomprende il parere rilasciato dal competente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette;

Viste le previsioni della Variante al P.R.G.C.M. dei Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana e Viganella;

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale, che hanno evidenziato criticità che potrebbero determinare effetti e ricadute sulle componenti ambientali e la necessità di rivedere le previsioni della Variante al P.R.G.C.M. e di individuare idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;

In riferimento alla significatività dei possibili effetti ambientali determinati dal Piano e in relazione al contesto ambientale e paesaggistico interessato, l'OTR per la VAS, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ritiene necessario che la Comunità Montana riveda le previsioni della Variante al P.R.G.C.M. sulla base delle considerazioni formulate, così come riportate nella Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS allegata, quale parte integrante alla presente Determinazione.

Tutto ciò premesso,

visti:

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

#### IL DIRIGENTE

esaminati

- gli strumenti di pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

#### DETERMINA

1. di richiedere, ai fini della compatibilità ambientale e in considerazione di quanto sopra espresso, la revisione del Piano così come previsto all'art. 15 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e secondo quanto indicato nella Relazione dell'Organo Tecnico per la Vas parte integrante della presente Determinazione;
2. di stabilire che degli esiti del presente procedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione della Variante sopra citata;
3. di demandare alla competente autorità comunale l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio;
4. di stabilire che copia della presente determinazione sia inviata ai soggetti consultati, nonché pubblicata sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R del 21/07/2002.

Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore  
Valutazione Piani e Programmi

Il Dirigente  
Arch. Margherita BIANCO



**Allegato**

Torino, 13.12.2010

## CONTRIBUTO DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE PER LA VAS

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di valutazione**

Dir. 2001/42/CE

D. L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 Parte II – Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008

**Comunità Montana VALLE ANTRONA (VCO) - Variante al P.R.G.C.M. - L.R. 56/77**

Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana e Viganella

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzato all'espressione del parere motivato

### 1. Premessa

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale del P.R.G.C.M. della C.M. Valle Antrona per i Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana e Viganella.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Comunità Montana ha adottato la Variante in oggetto nella versione preliminare con D.C.M. n. 18 del 01.08.2007 e quella definitiva con D.C.M. n. 7 del 8.4.2009; la pratica è stata resa procedibile per l'istruttoria in data 27.11.2009.

La presente procedura si colloca nel regime transitorio, richiede pertanto l'applicazione di quanto previsto dalla DGR 12-8931 del 09.06.2008 che stabilisce che i procedimenti in corso "devono essere conclusi seguendo le nuove disposizioni compatibilmente con le fasi

*procedurali già attuate*", ovvero sono fatti salvi tutti i documenti prodotti e gli atti compiuti tra il 31 luglio 2007 e la data di pubblicazione della citata D.G.R.

A tale proposito si richiama quanto indicato dalla nota interna della Direzione 0800 (61/DA08800) 1 agosto 2008 in relazione alla quale *"il processo valutativo che verrà avviato "in corso d'opera" dovrà rapportarsi rispetto alle fasi procedurali già espletate, adattandosi e configurandosi come strumento di supporto in grado di accompagnare l'iter procedurale per quanto riguarda l'analisi degli aspetti ambientali"*.

Ai fini dell'espressione del presente parere è stato acquisito il Contributo al Parere motivato dell'O.T.R. formulato dal Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. 37880/DB10 02 del 15.11.2010, agli atti del Settore valutazione Piani e Programmi. Tale contributo comprende al suo interno il parere rilasciato dal competente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sulla ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" (vedi paragrafo Aree Protette).

## 2. Documentazione e obiettivi di Piano

Ai fini della procedura di VAS è stato esaminato il documento "Informazioni sull'analisi di compatibilità ambientale", unitamente alla documentazione relativa al progetto definitivo della variante al PRGCM.

La Relazione di Compatibilità ambientale fornisce un'adeguata lettura del territorio nelle sue varie caratteristiche, ma non analizza con il dovuto approfondimento (in particolare dal punto di vista cartografico) le previsioni di Piano.

La Relazione di Compatibilità ambientale riporta gli obiettivi del Nuovo PRGI:

- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani e rurali;
- limitare e ridurre la pressione degli insediamenti e delle infrastrutture sui sistemi naturali ed ambientali;
- migliorare e riqualificare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano;
- prevedere consumo del suolo, considerato quale risorsa non rinnovabile, solo in assenza di alternative alla sostituzione o riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti;
- individuare la dotazione del patrimonio culturale, storico architettonico, paesaggistico ai fini dell'assunzione di strategie di protezione e valorizzazione degli elementi costitutivi della identità storico, culturale e paesistica del territorio urbanizzato e rurale;
- integrare le infrastrutture per la mobilità solo in coerenza con il principio del miglioramento dello standard di qualità urbana e di accessibilità e fruibilità del sistema insediativo integrato con le esigenze di qualità ecologica-ambientale-paesaggistica;
- mantenere la presenza umana sul territorio rurale e frazionale quale prima forma di presidio anche ai fini della manutenzione ambientale e del patrimonio architettonico;
- tutelare il territorio agricolo confermando generalmente all'uso agricolo le aree libere della piana e pedemontane, impegnando ad altri usi quanto strettamente indispensabile alla corretta strutturazione degli insediamenti urbanizzati, introducendo limitate previsioni di nuovi insediamenti.



### 3. Aspetti metodologici

I contenuti della documentazione oggetto di tale istruttoria necessitano di approfondimenti sia rispetto alle indicazioni dell'all. F della L.R. 40/98, sia articolando le informazioni secondo i contenuti dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", al fine di meglio descrivere il contesto ambientale e i possibili impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di piano.

Nello specifico si evidenzia la necessità di approfondire l'analisi degli strumenti sovraordinati al fine di verificare la coerenza degli obiettivi e delle azioni di piano rispetto alle indicazioni della pianificazione sovraordinata locale. Si rende quindi necessario un confronto con i seguenti strumenti:

- Piano Territoriale Provinciale, adottato con D.C.P. n.25 del 2.3.2009;
- Nuovo Piano Territoriale Regionale, adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008;
- Nuovo Piano Paesaggistico Regionale, adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano d'Assetto Idrogeologico;
- Piano regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- Piano Forestale Territoriale;
- Piano Faunistico-venatorio Regionale;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- Piano di sviluppo locale del GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola.

In merito alle analisi di coerenza interna, inoltre, la documentazione dovrebbe chiarire in termini più puntuali la consequenzialità e le relazioni tra gli obiettivi di Piano delineati e le singole azioni ad essi correlate. Tali analisi dovrebbe altresì consentire di stabilire in che misura le azioni individuate trovino una corretta corrispondenza con le Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine dovrà essere prevista una tabella che ponga in relazione obiettivi, azioni corrispondenti e articoli delle N.T.A. finalizzati a perseguire tali obiettivi.

Tale analisi deve consentire di valutare con quali motivazioni si è arrivati a individuare, in termini di localizzazione, destinazioni d'uso e norme, gli interventi di piano.

Si segnala la necessità di effettuare un'analisi delle misure di mitigazione e compensazione adottabili nell'ambito del Piano, che dovranno essere corredate da una stima documentata della loro reale efficacia.

Si ricorda, inoltre, che anche per tali misure è opportuno prevedere adeguati strumenti di monitoraggio.

Si ritiene fondamentale, infine, che le Norme di Attuazione riportino adeguati criteri di indirizzo per la realizzazione delle azioni mitigative e compensative.

Programma di monitoraggio



E' necessario definire un programma di monitoraggio che consenta di valutare nel tempo gli effetti ambientali delle scelte di piano, utilizzando, sia indicatori prestazionali consultabili presso le banche dati regionali, provinciali, ARPA, sia indicatori scelti ad hoc.

Il monitoraggio è finalizzato ad osservare l'evoluzione dello stato del territorio e dell'ambiente, attraverso l'analisi di un insieme di indicatori in grado di verificare, qualitativamente e quando possibile quantitativamente, lo stato di attuazione degli obbiettivi e l'efficacia delle politiche del piano, ossia la "performance di piano".

#### Sintesi non tecnica e Relazione sul processo di valutazione

Il Documento di Analisi di compatibilità ambientale dovrà essere accompagnato da un elaborato di Sintesi in linguaggio non tecnico, come da lettera i) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed essere corredato da una Relazione che descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

I contenuti della relazione costituiranno la base per la stesura della Dichiarazione di sintesi che, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'Autorità Competente dovrà stilare e approvare unitamente al Piano.

#### **4. Analisi delle azioni di piano e considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico**

##### **4.1. Aspetti ambientali**

##### Popolazione

Relativamente alle previsioni riguardanti le aree residenziali, si sottolinea, che esse dovrebbero essere oggetto di attente valutazioni che contemplino analisi demografiche e sociali, che confrontino tali previsioni con i flussi demografici, con i bisogni e le richieste insediative espresse dalla popolazione, in relazione a quanto previsto dalle politiche regionali e provinciali in materia, nonché analisi delle ricadute ambientali dovute all'aumento di popolazione sul territorio comunale in funzione delle necessità di nuovi servizi e dei problemi indotti per esempio da scarichi fognari, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti, aumento del traffico veicolare.

Nel Documento di Compatibilità Ambientale è presente un capitolo di tabelle statistiche con le analisi demografiche degli ultimi vent'anni. Da ciò si evince che il trend demografico di ogni comune è negativo, per cui si esprime perplessità sulla necessità effettiva di aree a destinazione residenziale sia di completamento che di nuovo impianto previste dalla Variante al P.R.G.I.

Nel caso si confermi la scelta di nuovi insediamenti residenziali si ritiene opportuno che nella fase attuativa siano particolarmente rispettati gli aspetti impiantistici e le soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla legge regionale 13 del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e alle successive disposizioni attuative.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Al proposito, si ricorda che, in questa materia, la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:

- alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
- all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;



Gli strumenti di Piano (N.T.A.) dovranno pertanto prevedere norme che assicurino il rispetto di tali requisiti.

#### Suolo

La Valle è caratterizzata da un'area montana in ottimo stato di conservazione e caratterizzato da suoli di bassa fertilità (afferenti alla settima classe di capacità d'uso dei suoli).

I comuni costituenti il nuovo Piano fanno parte della ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco".

Dall'esame della Relazione di Compatibilità ambientale non è possibile avere un quadro dettagliato della superficie che verrà interessata da nuovi insediamenti urbanistici con conseguente perdita di suolo. È pertanto opportuno che si valuti dettagliatamente circa i nuovi interventi edificatori al fine di stabilire l'effettiva superficie che andrà incontro ad impermeabilizzazione con conseguente perdita di suolo.

In funzione della quantificazione di suolo che subirà impermeabilizzazione a seguito della realizzazione della Variante generale, si propone di studiare idonee misure di mitigazione/compensazione ed eventuali alternative nelle scelte urbanistiche, privilegiando il recupero dell'edificato esistente.

Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio o pavimentate, sia private che pubbliche, le NTA dovrebbero contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate,...). Inoltre, ai fini di un corretto smaltimento delle acque superficiali, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione, sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, potrebbero essere previste vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, a maggior ragione nelle aree di prevista concentrazione del traffico veicolare o a maggiore possibilità di sversamenti, in particolare nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (pozzetti disoleatori, vasche di prima pioggia, ...).

#### Aree Protette

Dall'analisi della Relazione per la Valutazione d'Incidenza presentata, si rileva che il PRGI comprende alcune previsioni urbanistiche localizzate all'interno dei confini della ZPS IT 1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" nel comune di Antrona Schieranco.

La suddetta ZPS è stata individuata dalla Regione Piemonte ai sensi delle Direttive europee 74/409 "Uccelli" e 92/43 "Habitat" per la costituzione della rete Natura 2000 e per la tutela di alcune peculiarità naturali tipiche dell'ambiente montano. Nello specifico riveste un'importanza particolare come sito riproduttivo di numerose specie ornitiche alpine di interesse comunitario, in particolare il francolino di monte (*Bonasia bonasia*), la coturnice (*Alectoris greca saxatilis*) e il fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), e per la presenza di torbiere, di pascoli a *Nardus* e del lepidottero endemico (*Erebia flavofasciata*).

- 
- all'Aggiornamento dello stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Per quanto riguarda in particolare le nuove costruzioni, questo provvedimento, che entrerà in vigore il 1.12.2009 sostituendo quanto previsto dalla DCR 98-1247 del 11 gennaio 2007, in particolare definisce:
    - i Requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione;
    - i Requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti (cfr. 1.4, 1.5, 1.6 e Allegati 1, 2, 4, 5).





Le previsioni urbanistiche che interessano il territorio della ZPS consistono in tre aree di completamento, denominate C1, C2 e C3, che vengono individuate in prossimità dell'abitato di Cheggio. Tali aree, seppur di modeste dimensioni e collocate in un contesto già urbanizzato, interferiscono direttamente con l'habitat "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane" (cod. 6230) che la Direttiva Habitat individua come "prioritario". Si rileva che la Relazione presentata non comprende tutti i contenuti previsti all'Allegato D della l.r. 19/09, che fa riferimento all'Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i., relativo ai contenuti della relazione per la Valutazione d'Incidenza di piani e programmi. In particolare non vengono affrontati tutti i possibili impatti derivanti dall'edificazione di tali aree, dalle attività di cantiere connesse, dall'eventuale aumento dell'afflusso turistico nell'area, nonché le possibili alternative urbanistiche (es: il recupero di edifici abbandonati o dimessi eventualmente già presenti nel nucleo abitato).

Si ritiene pertanto opportuno richiedere di inserire nelle NTA del PRGI una norma specifica che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti di qualsiasi natura potenzialmente suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

Ciò premesso si ritiene che, data l'assenza di previsioni particolarmente incidenti all'interno del territorio della ZPS e considerate le misure di compensazione e di mitigazione proposte dalla Relazione, lo strumento urbanistico possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del sito rete Natura 2000.

#### Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Il territorio della Valle risulta per la maggior parte caratterizzato dalla presenza di estese superfici costituite da rupi e pascoli rupestri al limite superiore della vegetazione, conifere in alta montagna e le restanti aree risultano urbanizzate o destinate a misto prati permanenti e vigneti, frutteti e nocioleti.

Inoltre si evidenzia che non venendo geograficamente specificate le previsioni di Piano e considerato l'elevato valore naturalistico di queste porzioni di territorio, si ritiene necessario valutare con particolare attenzione le scelte contemplate dal Piano in modo da non creare ulteriore frammentazione del territorio e riduzione di superfici attualmente caratterizzate da cenosi forestali.

A tal proposito, la L.R. 4/2009, riguardante la gestione e promozione economica delle foreste, regola all'art. 19 le trasformazioni delle aree boschive, così come definite dall'art. 3 della stessa legge, in aree ad altre destinazioni d'uso.

Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Nel caso in cui tale autorizzazione sia data, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Nella Verifica di Compatibilità Ambientale, non vengono descritte le specie faunistiche che potenzialmente potrebbero interessare il territorio comunale e, di conseguenza, non vengono presi in considerazione gli effetti negativi su questa componente ambientale conseguenti



all'attuazione della Variante Generale; risulta pertanto necessario fornire un'adeguata indagine faunistica ed un'analisi dei potenziali impatti, soprattutto in relazione al disturbo arrecato alle diverse specie, in particolare durante la fase di attuazione del Piano.

#### Aria

Il territorio di tutti i Comuni afferenti a questo piano sono inseriti all'interno della "Zona di Mantenimento" dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (L.R. 43/2000).

Tale "zona" comprende le porzioni di territorio piemontese finalizzate a preservare e conservare la qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002 e non presenta, pertanto, criticità di rilievo.

Sarebbe opportuno valutare le possibili interazioni delle nuove previsioni con la situazione suddetta.

#### Inquinamento elettromagnetico

Il territorio della Comunità Montana è interessato nei comuni di Antrona Schieranco, Seppiana e Viganella da due campate della rete elettrica Terna a tensione nominale di 132 kV (linea Rovesca - Pallanzeno).<sup>2</sup>

I comuni pertanto oltre che effettuare la trasposizione cartografia dei tracciati degli elettrodotti è bene che ne valuti, nelle previsioni di piano, l'influenza in termini di fasce di rispetto relative alle entità sopra descritte.

#### Cave e attività estrattive

Il territorio del comune di Antrona Schieranco è interessato da alcuni siti di estrazione. E' pertanto necessario esaminare le possibili interferenze delle previsioni di Piano con le cave (attive o inattive) e valutare gli eventuali effetti cumulativi che possono verificarsi sul territorio.

<sup>2</sup> A riguardo si rammenta che ai sensi della legge 36/2001 sono definiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e gli obiettivi di qualità per il valore dell'induzione magnetica; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Successivamente il D.P.C.M. 8 luglio 2003 ne ha fissato i limiti, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti e ha stabilito un obiettivo di qualità per il campo magnetico pari a 3  $\mu$ Tesla, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

In dettaglio:

- Limiti di esposizione e valori di attenzione.

Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100  $\mu$ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10  $\mu$ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

- Obiettivi di qualità.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Il più recente D.P.C.M. 29 maggio 2008 fornisce la metodologia di calcolo per la determinazione di tali fasce e prescrive che il proprietario delle reti elettriche comunichi all'autorità competente l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo.

*dm* 7

#### Risorse idriche/scarichi di acque reflue

In merito all'utilizzo della risorsa idrica, si richiama quanto previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue, in relazione all'incremento delle unità abitative ed altre tipologie di insediamenti, si ricorda di tenere in considerazione i contenuti del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 13/03/2007 n. 117-10731, nonché i provvedimenti di pianificazione emanati dall'autorità d'Ambito di appartenenza in materia di servizio idrico integrato. In generale è necessario prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura delle nuove utenze, provvedendo alla pianificazione di reti fognarie laddove non siano già presenti, e valutare la compatibilità di quelle esistenti ai carichi idraulici presunti. Le valutazioni circa l'aumento delle nuove utenze rispetto alla capacità delle infrastrutture idriche e fognarie esistenti dovrebbero essere parte integrante degli studi sulla compatibilità ambientale delle previsioni urbanistiche. Per le nuove trasformazioni urbanistiche, inoltre occorre prevedere nelle Norme tecniche di attuazione un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 3 del D.lgs. 152/2006: "Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili."

#### Raccolta rifiuti

Per quanto riguarda i Comuni afferenti alla Comunità Montana, secondo le stime dell'*Indagine sui rifiuti urbani prodotti nel 2009* della Regione Piemonte, i dati sulla gestione dei rifiuti prodotti risultano:

- per il comune Antrona Schieranco, una produzione totale di rifiuti nel territorio comunale pari a 203 t/a con una produzione pro-capite di 408 Kg/ab. ed una raccolta differenziata pari al 22,8%;
- per il comune di Montescheno, una produzione totale di rifiuti nel territorio comunale pari a 126 t/a con una produzione pro-capite di 285 Kg/ab. ed una raccolta differenziata pari al 28,4%;
- per il comune di Seppiana, una produzione totale di rifiuti nel territorio comunale pari a 61 t/a con una produzione pro-capite di 389 Kg/ab. ed una raccolta differenziata pari al 26,5%;
- per il comune di Viganella, una produzione totale di rifiuti nel territorio comunale pari a 68 t/a con una produzione pro-capite di 329 Kg/ab. ed una raccolta differenziata pari al 41,5%;

Si rileva che i risultati raggiunti non risultano ancora conformi all'obiettivo del 65% previsto per il 31 dicembre 2012 dall'art. 205, comma 1 del D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152 e dall'art. 1, comma 1108 della L. 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007). La normativa regionale vigente prevede l'inserimento, negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, delle



infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata (art. 4 comma 1, lettera c delle L.R. 24/02 e s.m.i.). Il Comune dovrà inoltre uniformarsi, qualora non avesse già adempiuto, alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010 n. 32-13426 "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani".

#### Aree produttive e rischio industriale

Si rammenta che con D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010, la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante".

In particolare, per i Comuni il cui territorio non risulti interessato né direttamente (per presenza sul territorio comunale medesimo), né indirettamente (per presenza sul territorio di Comune/i limitrofo/i) da Attività Seveso (stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d.lgs. 334/1999 e s.m.i.), ma nella cui strumentazione urbanistica esistano o siano previste Aree a destinazione produttiva, le citate Linee Guida prevedono che sia svolta una verifica della sussistenza ovvero della valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose. Tali analisi devono essere integrate nei documenti di VAS.

#### **4.2. Aspetti paesaggistici e territoriali**

Il territorio della Comunità montana della Valle Antrona è interessato dalla presenza di vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136:

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno e Bognanco - D.M. 1 agosto 1985;
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel comune di Antrona Schieranco - D.M. 1 agosto 1985.

Inoltre il territorio in questione risulta sottoposto a vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142 - lett.g.- territori coperti da foreste e da boschi; lett. h. aree gravate da usi civici.

La presenza diffusa di aree sottoposte a vincoli di tutela denota una complessiva qualità e integrità dei luoghi da tener presente nelle previsioni di piano.

L'analisi conoscitiva dei luoghi proposta dal Piano Paesaggistico regionale nella "Scheda d'Ambito n. 7" evidenzia i caratteri peculiari dell'area come di seguito sintetizzati: *la Valle Antrona, di origine glaciale, è percorsa dal torrente Ovesca; numerosi piccoli insediamenti sono presenti sui cordoni morenici laterali che si sviluppano lungo la strada che la percorre e che mette in comunicazione la piana di Domodossola con l'alta regione dei laghi, elementi naturali ed artificiali particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico.*

*Inoltre la Valle presenta una buona leggibilità delle stratificazioni storiche. Particolarmente significative sono le tracce della tradizionale attività di estrazione e lavorazione del ferro, che costituiscono elementi potenzialmente significativi per una rivalutazione, anche in chiave turistica, di questo territorio. Il sistema delle dighe realizzate agli inizi del novecento, per la*

*produzione di energia elettrica e i nuclei insediativi esistenti, che hanno subito un modesto incremento insediativo, risultano ben integrati nel territorio e ne caratterizzano l'ambito.*

Rispetto alle previsioni insediative proposte dal Piano in oggetto, nel complesso, si osserva che le stesse non risultano supportate da sufficienti analisi di contesto atte a garantire una loro efficace integrazione paesaggistico-ambientale, oltre che un'effettiva salvaguardia degli ambiti di pregio interessati. Tali analisi, da approfondire nell'ambito della documentazione di Compatibilità ambientale allegata al piano, dovranno permettere in primo luogo di confermare le scelte localizzative effettuate, o viceversa sollevare l'esigenza di valutare localizzazioni alternative, finalizzate sia a contenere il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, sia a definire un corretto sistema di relazioni tra paesaggio edificato e paesaggio agricolo e/o naturale limitrofo.

In particolare rispetto al comune di Antrona Schieranco si evidenziano criticità connesse all'area di completamento C7 localizzata all'esterno del margine del tessuto consolidato che, oltre a comportare la realizzazione di una nuova viabilità comunale, determinerebbe la compromissione di un'area ancora integra ai margini del concentrico e ridurrebbe la leggibilità del tessuto edificato di matrice storica.

Analoghe criticità presentano anche le aree NI1, TR e NI2 che dovranno trovare adeguato approfondimento rispetto alle componenti ambientali interessate dal loro sviluppo; in particolare rispetto alla presenza diffusa di copertura boscata e di terreni ad alta produttività, nonché rispetto al ridisegno del margine edificato e alla viabilità prevista al servizio delle aree di nuova espansione.

Rispetto al comune di Seppiana si osserva che le aree C4 e C5, seppur confermate rispetto al Piano vigente, accentuano i processi di crescita arteriale in atto lungo la Strada Provinciale della Valle Antrona, intaccando, altresì, terreni che il piano definisce ad elevata produttività.

In merito al comune di Montescheno, infine, si evidenzia che l'area C6, localizzata nel capoluogo, e l'area NI1, sita in frazione Varcogno, ricadono su terreni ad elevata produttività e risultano entrambe fuori scala rispetto al contesto in cui sono inserite. L'area NI1, in particolare, rischia di compromettere l'integrità visiva e di impianto del piccolo agglomerato di architetture rurali che caratterizza la frazione di Varcogno.

Inoltre, per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dal nuovo Piano rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle relative aree di pertinenza, allineamenti, rapporti con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporti con la morfologia del luogo, rapporti con le aree limitrofe);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, partiture e rifiniture delle facciate, ed eventualmente, in raccordo con il Regolamento Edilizio, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi e colori);
- caratteri della tradizione che hanno contribuito a definire l'archetipo locale, conferendo al modello insediativo di matrice storica una identità omogenea e chiaramente riconoscibile.



Rispetto ai punti precedenti possono costituire un utile riferimento gli **Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e gli Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale**, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Rispetto alle numerose e consistenti aree a parcheggio, si ritiene opportuno valutare l'effettiva necessità di prevedere tali servizi posti anche in ambiti di particolare pregio paesaggistico-ambientale. In secondo luogo, appurata l'effettiva necessità, si richiede di adottare e inserire nell'apparato normativo, soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscano la permeabilità del suolo, quali ad esempio sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato. A tal proposito sarebbe inoltre auspicabile prevedere, all'interno dell'apparato normativo degli ambiti destinati a parcheggio, la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone, disposte a macchia e/o filare, quali elementi di mitigazione atti a garantire un'elevata qualità ambientale delle aree interessate dagli interventi.

Rispetto alla previsione di nuovi tratti di viabilità comunale si richiede che venga approfondita l'effettiva necessità di nuovi collegamenti viari, anche in relazione all'entità delle nuove aree di espansione previste, al contesto interessato, nonché, qualora confermate, alla opportunità/necessità di prevedere opere di mitigazione e compensazione.

Più nel dettaglio dovranno essere valutate le eventuali ricadute su:

- consumo e impermeabilizzazione del suolo;
- interferenza con aree a elevata naturalità (corridoi ecologici, macchie di vegetazione, ...);
- interferenza con il reticolo idrografico;
- interferenza con segni connotanti e permanenze del paesaggio di matrice storica;
- interferenza con scorci visivi, quinte panoramiche e elementi puntuali di pregio.

## 5. Conclusioni

Le considerazioni sopra formulate in relazione al contesto paesaggistico interessato, sono finalizzate alla valutazione dei possibili effetti e ricadute ambientali derivanti dall'attuazione del Piano.

L'analisi della documentazione e degli obiettivi di Piano ha messo in evidenza alcune criticità che potrebbero avere effetti e ricadute sulle componenti ambientali, pertanto ai fini della compatibilità ambientale dovranno essere apportate modifiche e integrazioni sulla base delle considerazioni sopra espresse e finalizzate all'individuazione di idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale:

1 - le NTA dovranno contenere, norme che assicurino il rispetto dei requisiti relativi alle "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"; si ricorda che la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13;

2 - le NTA dovranno contenere una norma specifica che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43

 "

della L.R. 19/09, i progetti di qualsiasi natura potenzialmente suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC;

3 - risulta necessaria la corretta integrazione della documentazione di compatibilità ambientale finalizzata alla predisposizione di un'adeguata indagine faunistica e di un'analisi dei potenziali impatti, soprattutto in relazione al disturbo arrecato alle diverse specie, in particolare durante la fase di attuazione del Piano. La necessità di tali approfondimenti deriva dalla carenza della documentazione fornita, nella quale non vengono descritte le specie faunistiche che potenzialmente potrebbero interessare il territorio comunale e, di conseguenza, non vengono presi in considerazione gli effetti negativi su questa componente ambientale conseguenti all'attuazione della Variante Generale;

4 - per i nuovi insediamenti urbanistici, occorre prevedere nelle Norme tecniche di attuazione un richiamo all'opportunità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 3 del D.Lgs.152/2006: "Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili";

5 - le NTA di Piano dovranno contenere norme che recepiscano ed assicurino il rispetto delle normative di settore (legge 36/2001, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e D.P.C.M. 29 maggio 2008) in merito agli elettrodotti e alla loro tensione di esercizio;

6 - valutare l'effettiva coerenza dimensionale e paesaggistica delle nuove previsioni insediative in relazione alle caratteristiche di pregio paesaggistico dei luoghi e alle considerazioni precedentemente espresse;

7 - per le aree destinate a parcheggio o pavimentate, sia private che pubbliche, le NTA dovranno contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, ...);

8 - le scelte del piano non dovranno creare ulteriore frammentazione del territorio e riduzione di superfici attualmente caratterizzate da cenosi forestali;

9 - le scelte del piano dovranno essere integrate da idonei meccanismi di mitigazione e compensazione ambientale;

10 - le scelte del piano dovranno porre attenzione alla salvaguardia delle visuali, affinché gli interventi previsti costituiscano spunto per non compromettere l'immagine paesaggistica locale e migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi.

Ai fini dei successivi adempimenti si richiama quanto previsto dall'art.15, c.2, del D.Lgs. n.152/2005, "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede,



ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione".

La presente relazione è stata predisposta con il contributo della Direzione Ambiente prot. 37830/DB10.02 in data 15.11.2010; tale contributo comprende al suo interno il parere del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette.

Referenti:

arch. Francesca Finotto

arch. Annalisa Savio

arch. Leonello Sagbugarò

Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia -  
Settore Valutazione Piani e Programmi

Il Responsabile,  
(arch. *Mariaherita* BIANCO)

Visto:  Direttore  
ing. Livio Dezzani







Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale  
relativa alla Variante Strutturale VS 2006 al PRGI dei Comuni di ANTRONA  
SCHIERANCO, MONTESCHENO, BORGOMEZZAVALLE (già VIGANELLA e  
SEPPIANA) (VCO)**

**DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche, sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'organo tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dai Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) negli elaborati "Relazione finale di sintesi sull'analisi di compatibilità ambientale della Variante" e "Controdeduzioni alle osservazioni espresse dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del VCO in data 14.12.2010", che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione Comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione predisposta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

I Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno e Borgomezzavalle (già Viganella e Seppiana) hanno adottato la Variante in oggetto nella versione preliminare con d.c.m. n. 18 del 01.08.2007 e nella versione definitiva con d.c.m. n. 7 del 08.04.2009.

A seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte dei Comuni degli atti integrativi richiesti, il Progetto definitivo della Variante è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 27.11.2009.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che l'allora competente settore Valutazione Piani e Programmi aveva ritenuto che la Variante strutturale in oggetto costituisse una procedura ricadente nel regime transitorio e che pertanto dovesse essere conclusa seguendo le disposizioni della d.g.r. n. 12-8931 del 9.06.2008 "D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale. Primi

Via Principe Amedeo, 17  
10123 Torino  
Tel. 011.4321410  
Fax 011.4323771

C.so Bolzano, 44  
10121 Torino  
Tel. 011.4321448  
Fax 011.4325870

indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", compatibilmente con le fasi procedurali già espletate.

L'organo tecnico regionale, nella fase di Valutazione del Progetto definitivo, aveva pertanto espresso il Parere Motivato con Determina Dirigenziale n. 871 del 14.12.2010.

In tale contributo l'organo tecnico regionale aveva indicato la necessità di approfondire alcuni aspetti metodologici, provvedendo in primo luogo alla definizione di un programma di monitoraggio, nonché di approfondire la valutazione delle criticità ambientali e paesaggistiche derivanti da alcune previsioni urbanistiche.

Il contributo dell'organo tecnico regionale aveva, inoltre, posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti del sistema ambientale locale (suolo, aria, risorse idriche, rifiuti, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, paesaggio), con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dalle nuove aree di espansione.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e in materia urbanistica, le Amministrazioni comunali interessate dalla Variante hanno adottato le controdeduzioni con d.c.c. n. 17 del 13.06.2016 integrata con d.c.c. n. 38 del 29.12.2016 (Antrona Schieranco), con d.c.c. n. 15 del 01.06.2016 integrata con d.c.c. n. 44 del 14.12.2016 (Borgomezzavalle) e con d.c.c. n. 16 del 08.06.2016 integrata con d.c.c. n. 33 del 22.12.2016 (Montescheno).

Come dichiarato nel documento "Controdeduzioni alle osservazioni espresse dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del VCO in data 14.12.2010", l'Amministrazione Comunale, considerato che il Progetto preliminare della Variante è stato adottato l'1.08.2007, ha ritenuto di concludere il procedimento in oggetto in conformità alle disposizioni dettate dalla l.r. n. 40/1998. La d.g.r. n. 12-8931 del 9.06.2008 specificava, infatti, che nei casi in cui, entro il 31.07.2007 (data di entrata in vigore della Parte II del d.lgs. 152/2006), si era già pervenuti all'adozione, anche solo di livello preliminare, del piano o, comunque, ad una avanzata definizione della proposta ed era già stata prodotta e formalizzata la relazione di compatibilità ambientale ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e dell'allegato f) della l.r. n. 40/1998, il procedimento poteva essere concluso in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 20 della citata legge regionale, così come messe in atto sino al 31.07.2007.

Pertanto, nella fase di revisione della Variante, i Comuni hanno dato solo parziale riscontro a quanto richiesto nel parere dell'organo tecnico regionale, in merito agli approfondimenti finalizzati a garantire una più efficace integrazione delle nuove previsioni con il sistema territoriale locale.

Nello specifico, l'analisi della documentazione predisposta dalle Amministrazioni Comunali ha evidenziato quanto segue:

- è stata effettuata una riduzione delle previsioni insediative residenziali e turistico-ricettive, mediante lo stralcio di alcune aree di nuova previsione;
- non è stato predisposto il documento di "Piano di Monitoraggio" e non sono stati individuati indicatori volti a valutare le ricadute ambientali derivanti dall'attuazione della Variante;
- non è stato dato riscontro a quanto evidenziato nel Parere Motivato in merito alla necessità di sottoporre a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi della l.r.



19/2009 e s.m.i., gli interventi ricadenti entro il perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco";

- non è stato dato riscontro a quanto osservato nel Parere Motivato in merito ad alcune tematiche ambientali (inquinamento elettromagnetico, risorse idriche, suolo), specificando che non si è ritenuto opportuno inserire nell'apparato normativo della Variante riferimenti a leggi vigenti, passibili di integrazioni o modifiche.

Nella fase di approvazione della Variante, considerato l'ampio lasso di tempo intercorso tra l'adozione del Progetto definitivo e del Progetto controdedotto e i conseguenti aggiornamenti del corpus disciplinare in materia ambientale e paesaggistica, stante il permanere della necessità di specificazioni e integrazioni in merito a talune tematiche sollevate nel contributo l'organo tecnico regionale, sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'Allegato "A" alla deliberazione di approvazione della Variante.

In sintesi, tali modifiche comportano:


- la revisione e l'integrazione delle NdA della Variante con cautele e prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela delle risorse idriche e di gestione degli impianti di depurazione, di inquinamento elettromagnetico, oltre che di salvaguardia della rete Natura 2000 e di valutazione di incidenza;
- la revisione e l'integrazione delle NdA della Variante con prescrizioni finalizzate a garantire la piena coerenza delle previsioni proposte con gli obiettivi di tutela e valorizzazione e con i disposti normativi del Piano Paesaggistico regionale;
- l'introduzione nell'apparato normativo della Variante di un nuovo articolo finalizzato ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio della Variante, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di VAS.

Il Dirigente del Settore  
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:  
arch. Francesca Finotto  
tel. 011.432.5978





*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est*

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
copianificaziouurbanistica.arcamordest@regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 11.60.10

Allegati:

- **All.1:** Elenco elaborati da approvare
- **All.2:** Parere del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania, prot. n. 56962/A1817A in data 28.11.2017, rif. prot. 28222/A16000 in data 28.11.2017
- **All.3:** Esame Controdeduzioni del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, parere in data 11.10.2017
- Documento Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale

Riferimento prot.:

Prot. Gen. n. 10533/A16000 in data 06.04.2016  
Rif. Prot. n. 450 in data 01.04.2016 del Comune di Montescheno  
Prot. Gen. n. 17172/A16000 in data 23.06.2016  
Rif. Prot. n. 807 in data 05.06.2016 del Comune di Montescheno  
Prot. Gen. n. 24075/A16001 in data 29.09.2016  
Rif. Prot. n. 1239 in data 23.09.2016 del Comune di Montescheno  
Prot. Gen. n. 1895/A16000 in data 23.01.2017  
Rif. Prot. n. 59 in data 12.01.2017 del Comune di Montescheno

**OGGETTO: Comuni di ANTRONA SCHIERANCO, BORGOMEZZAVALLE (già VIGANELLA e SEPPIANA) e MONTESCHENO**

**Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA**

**VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. "VS 2006"**

**Controdeduzioni ai sensi del 15° comma dell'art. 15**

**Deliberazioni di Consiglio Comunale:**

- Comune di **Antrona Schieranco**: n. 17 in data 13.06.2016, integrata con D.C.C. n. 38 in data 29.12.2016
- Comune di **Borgomezzavalle** (già Viganella e Seppiana): n.15 in data 01.06.2016, integrata con D.C.C. n. 44 in data 14.12.2016
- Comune di **Montescheno**: n. 16 in data 08.06.2016, integrata con D.C.C. n. 33 in data 22.12.2016

**Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.**

**Pratiche nn. B60180, B60181, B60182, B60183**

**CD alle pratiche nn. A90445, A90446, A90447, A90448**

L'Amministrazione della Comunità Montana Valle Antrona con Deliberazione Consiliare n. 7 in data 08.04.2009, integrata con successiva D.C. n.16 in data 18.11.2009, aveva adottato in forma definitiva la variante strutturale al P.R.G.I. "VS 2006".

La Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola, con relazione del 14.12.2010, aveva valutato lo strumento urbanistico in oggetto rinviandolo alle AA.CC. ai sensi del 13°, ovvero 15° comma, dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., affinché provvedessero ad apportare le modifiche ed integrazioni alle scelte progettuali originariamente effettuate e puntualmente illustrate nella sopraccitata relazione.

Le AA.CC., con D.C.C. n. 17 in data 13.06.2016, integrata con D.C.C. n. 38 in data 29.12.2016, per il Comune di Antrona Schieranco, n. 15 in data 01.06.2016, integrata con D.C.C. n. 44 in data 14.12.2016, per il Comune di Borgomezzavalle (già Comuni di Viganella e Seppiana) e n. 16 in data 08.06.2016, integrata con D.C.C. n. 33 in data 22.12.2016, per il Comune di Montescheno, hanno adottato ai sensi del 15° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. il progetto definitivo della variante.

Il Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, incaricato dell'esame di merito della pratica, ha esaminato gli elaborati che compongono le controdeduzioni in argomento ed ha formulato la seguente relazione, contenente anche rilievi e proposte di modifica e di integrazione agli elaborati, da apportarsi "ex officio" in sede di approvazione regionale.

## RELAZIONE

### 1) PREMESSE

Gli elaborati che costituiscono la pratica sono riportati nell'**All. 1 Elenco elaborati da approvare**.

#### 1.1) PARERI RICHIESTI

Con nota prot. n. 1739/DB16000 in data 20.01.2017, il Settore scrivente ha richiesto il parere tecnico alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania.

Il parere è stato trasmesso con nota prot. n. 56962/A1817A in data 28.11.2017 (rif. Prot. gen. n. 28222/A16000 in data 28.11.2017) e, comprensivo del contributo del Settore Geologico quale Allegato 1 allo stesso, costituisce **All. 2** alla presente relazione.

### 2) CONTENUTI DELLE CONTRODEDUZIONI E RELATIVE OSSERVAZIONI

Atteso che le AA.CC. hanno controdedotto alle osservazioni regionali espresse nella precedente relazione d'esame del 14.12.2010, recependo in parte i rilievi ivi formulati, in questa sede vengono evidenziati unicamente i contenuti progettuali relativi alle osservazioni che necessitano di ulteriori modificazioni e/o puntualizzazioni, che possono essere risolte con modifiche da introdursi "ex-officio" nel provvedimento finale di approvazione.



### 3) OSSERVAZIONI

#### 3.1) ASPETTI DIMENSIONALI

Nella precedente relazione d'esame, al fine valutare il bilancio effettivo della cubatura residenziale stralciata ed inserita, si erano invitate le AA.CC. a quantificare l'ammontare complessivo degli stralci effettuati, a seguito dell'indagine geologico-tecnica ed a quantificare gli incrementi della Capacità Insediativa Residenziale riferiti agli "Usi residenziali" di cui al Capo II delle NdA, per effetto del nuovo dettato normativo.

Ciò premesso, come riportato nell'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni", si prende atto che (Cfr. pag. 1):

- le aree stralciate per motivi idrogeologici erano ubicate ad Antrona Schieranco (aree 1A, 2A, 3A, 4A, 5A) ed a Viganella (Area 6);
- le aree di nuova previsione residenziale inserite con la presente variante sono ubicate ad Antrona Schieranco (aree NI1, NI2, NI3, C1, C2, C4, C9, C14, C15 ed **ampliamento** area C7), a Viganella (ora Borgomezzavalle; **ampliamento** aree C2 e C3) ed a Montescheno (aree C5, C10, C14);
- la variante, sia attraverso l'unificazione delle previgenti classificazioni del tessuto edificato (*aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, aree di conservazione, aree di completamento edificate, aree di completamento parzialmente edificate*, con previgente possibilità di intervento dall'ampliamento del 30% alla nuova costruzione con indice I mc/mq) nella nuova classificazione "**Tessuti edilizi saturi**" (ove è ammesso incremento del 20% della Sul; Cfr. art. 3.2.2. delle NdA), sia attraverso il nuovo dettato normativo, "*ha ridotto l'incremento della CIR complessiva su tali aree.*"

Con il progetto definitivo della variante, a seguito dell'aggiornamento dell'analisi geologica, le AA.CC. hanno inoltre provveduto a **stralciare** le previgenti aree di completamento residenziale C1 a Seppiana e C1 a Viganella (ora Borgomezzavalle) e, accogliendo precedente esplicita richiesta, a **ridurre** a Montescheno l'area di nuovo impianto NI1, trasformandola nell'area di completamento C14.

Ciò premesso, considerata la residua capacità insediativa del Piano vigente ante variante e l'incremento introdotto dalla presente variante, **si ritiene congruo il dimensionamento complessivo**, fatta salva la necessità di provvedere ad ulteriori stralci di aree residenziali inidonee dal punto di vista idrogeologico (Cfr. successivo punto 3.9).

#### 3.2) PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Si premette che la verifica del presente punto è stata effettuata congiuntamente con il Settore Territorio e Paesaggio (incontri in data 18.12.2017, 05.02 e 05.03.2018).

Atteso che con D.C.R. n. 233-35836 in data 3 ottobre 2017 il Piano sovraordinato è stato definitivamente approvato e dal 20 ottobre, giorno successivo alla pubblicazione della D.C.R. sul Bollettino Ufficiale, è divenuto efficace; atteso che da tale data l'art. 46 comma 9 delle NdA prevede la coerenza ed il rispetto delle norme del Piano sovraordinato anche per gli strumenti urbanistici in esame ("*Dall'approvazione del PPR, anche in assenza dell'adeguamento di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso*"), in data 18.12.2017, 05.02 e 05.03.2018 si è

provveduto, congiuntamente al Settore regionale Territorio e Paesaggio, ad effettuare la sopraccitata verifica dei contenuti del nuovo PRGI rispetto alle norme del PPR.

#### **Tavola P4-7 Componenti Paesaggistiche in scala 1:100.000**

In relazione alle componenti paesaggistiche individuate nel PPR presenti nei diversi territori comunali oggetto della variante al PRGI, di seguito è analizzata la coerenza tra i corrispondenti articoli normativi del PPR stesso e i contenuti della variante strutturale.

##### **- art. 13 Aree di montagna**

Con riferimento alla **direttiva** di cui al **comma 10**, relativa al recupero e riqualificazione del patrimonio esistente non più utilizzato per le attività tradizionali, si evidenzia che nel dettato normativo del PRGI - anche a seguito dell'accoglimento delle richieste formulate nella prima relazione d'esame - è stato inserito uno specifico articolo volto a governare il corretto recupero degli edifici rurali abbandonati ai fini residenziali temporanei (Cfr. art. 3.5.5. *Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extra-agricoli o abbandonati*).

##### **- art. 24 Centri e nuclei storici**

Con riferimento alla **direttiva** di cui al **comma 5, lettera a**, relativa alla verifica delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse, si evidenzia che la variante al PRGI ha provveduto ad ampliare la perimetrazione del nucleo storico del concentrico di Antrona Schieranco, ad individuare alcuni nuovi nuclei storici minori, ed a riclassificare gran parte degli edifici del nucleo di Rovasca ai fini della specificazione degli interventi consentiti.

Con riferimento alla **lettera d**, relativa alla tutela dei valori storici ed architettonici del patrimonio edilizio, finalizzata ad evitare interventi che ne alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, si evidenzia che la variante al PRGI ha provveduto a verificare ed a calibrare gli interventi ammessi nei centri storici edificio per edificio ed ha previsto - a seguito di esplicita richiesta formulata nella prima relazione d'esame - che la Ristrutturazione Edilizia RE3 deve essere di tipo non sostitutivo, salvo il caso di grave dissesto statico asseverato dal professionista incaricato (Cfr. artt. 3.2.1. *Nuclei antichi* e 3.2.1 bis *Nuclei antichi minori*).

##### **- art. 35 Aree urbane consolidate**

Con riferimento alla **direttiva** di cui al **comma 5**, relativa al mantenimento ed alla valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, si rileva che nelle **aree urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2)** la variante al PRGI prevede prevalentemente interventi di recupero, ristrutturazione ed adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente con conservazione e ripristino dei caratteri materici tradizionali (Cfr. art. 3.2.1. *NA - Nuclei Antichi* ed art. 3.2.1. bis *Nuclei Antichi minori*); in merito alla morfologia insediativa m.i. 2, riferita ai concentrici di Antrona Schieranco e Viganella, a seguito del confronto con le perimetrazioni dei relativi Nuclei Antichi riportate nel PRGI, si rileva una maggiore estensione nell'individuazione contenuta nella Tavola P4 del PPR; tale aspetto dovrà essere verificato e precisato dalle A.C. in sede di adeguamento al Piano sovraordinato.





**- art. 36 Tessuti discontinui suburbani**

Con riferimento alla **direttiva** di cui al **comma 5, lettere a e d**, relative al completamento dei tessuti discontinui, con concentrazione in tali aree degli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza e la ricucitura del tessuto edilizio esistente, si evidenzia che le nuove previsioni - in parte già inserite nel PRGI vigente con variante parziale - introdotte con la presente variante sono prevalentemente concentrate ad Antrona Schieranco (Cfr. aree normative C15, NI1, TR e NI2).

Riguardo a tali previsioni si sottolinea che l'attuazione delle aree NI1, NI2 e TR deve avvenire, via via, nel rispetto delle "*Prescrizioni specifiche*" relative al D.M. 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel Comune di Antrona Schieranco*" contenute nel PPR, nella scheda B048 del Catalogo dei Beni Paesaggistici, Prima parte.

**- art. 39 Insule specializzate e complessi infrastrutturali**

Con riferimento alla **direttiva** di cui al **comma 8**, relativa alla disciplina delle aree destinate a campeggio, che promuove tra l'altro il loro adeguamento igienico-sanitario, si evidenzia a tal proposito che il dettato normativo della variante al PRGI ammette in tali ambiti l'edificazione a carattere stabile esclusivamente per la realizzazione di servizi ed attrezzature necessarie alla funzionalità dei campeggi (servizi igienici, ecc.; Cfr. art. 3.4.3. delle NdA).

**- art. 40 Insediamenti rurali**

Con riferimento alla **direttiva** di cui al **comma 5, lettera a**, relativa al riuso ed al recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riferimento agli edifici, alle infrastrutture ed alle sistemazioni di interesse storico, culturale e documentario, alla **lettera c**, relativa al contenimento degli interventi di ampliamento e nuova edificazione, alla **lettera d**, relativa alla coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto, in relazione ai **villaggi di montagna (m.i. 12)** individuati a Montescheno, Seppiana, Viganella ed Antrona Schieranco, si rileva che gran parte di tali ambiti sono individuati dalla variante al PRGI quali Nuclei Antichi, pertanto assoggettati, edificio per edificio, alla sopraccitata disciplina volta prevalentemente al recupero, ristrutturazione ed adeguamento funzionale del patrimonio edilizio e che le nuove edificazioni introdotte dalla variante sono numericamente e dimensionalmente contenute.

**Verifica del rispetto e coerenza delle nuove previsioni inserite dalla variante:**

- Con riferimento alle nuove **aree di completamento residenziale nn. C5 e C10** previste nel concentrico di **MONTESCHENO** e n. **C14** prevista nella Frazione **Varcogno**, le stesse risultano inserite nella morfologia insediativa **villaggi di montagna m.i. 12**, di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 40; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera c** ("*c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente con i limiti di cui alla lettera g*"), considerato l'esiguo numero di nuovi interventi proposti, con prescrizioni normative in merito ai caratteri materici, analoghi agli edifici esistenti nei vicini Nuclei Antichi (aree C5 e C10), e contenuti dimensionalmente - in particolare l'intervento C14 a seguito di richiesta regionale è stato notevolmente ridotto e trasformato da area di nuovo insediamento,

assoggettata a Strumento Urbanistico Esecutivo, ad area di completamento per la sola porzione più prossima all'adiacente edificato esistente - si ritiene che le previsioni risultino coerenti con le norme del PPR.

- Con riferimento agli **ampliamenti delle aree di completamento residenziale nn. C2 e C3** previste in frazione **Rivera di SEPPIANA**, le stesse risultano inserite nella morfologia insediativa *villaggi di montagna m.i. 12*, di cui al comma 2 dell'art. 40; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera c** soprarichiamata, considerati gli esigui ampliamenti delle due aree di completamento già previste nel PRGI vigente e le prescrizioni normative in merito ai caratteri materici, analoghi agli edifici esistenti nel limitrofo Nucleo Antico di Rivera, si ritiene le previsioni coerenti con le norme del PPR.

- Con riferimento all'**ampliamento dell'insediamento turistico-ricettivo** in località **Rivera di VIGANELLA** (agriturismo Alberobello), lo stesso risulta inserito nella morfologia insediativa *alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota m.i. 15*, di cui al comma 2, lettera f, dell'art. 40; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera c** soprarichiamata, e **lettera e** ("*e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;*"), si ritiene la previsione coerente con le norme del PPR.

- Con riferimento alla nuova **area di completamento residenziale n. C14** ed all'ampliamento dell'area **C7**, previste nel concentrico di **ANTRONA PIANA**, le stesse risultano inserite parte nella morfologia insediativa *urbane consolidate dei centri minori m.i. 2*, di cui al comma 1, lettera b. dell'art. 35, parte nella morfologia insediativa *praterie-prato pascoli-cespuglieti*, di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 19; con riferimento alla nuova area di completamento residenziale n. **C9** la stessa risulta inserita nella morfologia insediativa *m.i. 2*; considerato che tale morfologia è relativa ai tessuti edificati consolidati e, considerato che il dettato normativo della variante prevede per tali aree una specifica normativa in merito ai caratteri materici, analoghi agli edifici esistenti nel limitrofo NA, si ritengono le previsioni coerenti con le norme del PPR.

In merito alla componente naturalistico-ambientale *praterie-prato pascoli-cespuglieti*, riconosciuta all'art. 19 "*Aree rurali di elevata biopermeabilità*" delle NdA del PPR, che in parte interferisce con l'intervento C14 e, soprattutto, C7, vista la **direttiva** di cui al **comma 10**, al fine della coerenza con il Piano sovraordinato, e in particolare con le prescrizioni specifiche contenute nella scheda B048, si prescrive che le aree di sedime dell'area di completamento **C7** siano il più possibile ubicate nella porzione limitrofa al tessuto edilizio consolidato.

- Con riferimento alla nuova **area di completamento residenziale n. C15**, prevista nel concentrico di **ANTRONA PIANA**, la stessa risulta inserita nella morfologia insediativa *tessuti discontinui urbani m.i. 4*, di cui al comma 1 dell'art. 36; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera a** ("*a. Il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali,*



*potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.")), si ritiene la previsione coerente con le norme del PPR.*

- Con riferimento all'**area di nuovo insediamento residenziale n. NI1**, prevista nel concentrico di **ANTRONA PIANA**, la stessa risulta inserita parte nella morfologia insediativa *urbane consolidate dei centri minori m.i. 2*, di cui al comma 1, lettera b. dell'art. 35, parte nella morfologia *tessuti discontinui urbani m.i. 4*, di cui al comma 1 dell'art. 36; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera a** soprarichiamata e **lettera d** dell'art. 36 (*"d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica ed ambientale;"*), considerato che tutto il territorio comunale è assoggettato a tutela paesaggistica con D.M. 1 agosto 1985 sopra richiamato, si evidenzia che l'area in esame è assoggettata alle specifiche prescrizioni definite dal PPR nella scheda B048 e che la realizzazione degli interventi necessita pertanto di autorizzazione paesaggistica; riguardo alla direttiva sopra richiamata si sottolinea che gli elaborati predisposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovranno dar conto delle sopraccitate misure di mitigazione e compensazione richieste nelle NdA del PPR.

- Con riferimento all'**area di nuovo insediamento residenziale n. NI2**, e **turistico-ricettiva TR** - quest'ultima precedentemente inserita con variante parziale ed oggetto di parziale rilocalizzazione con ampliamento - previste nel concentrico di **ANTRONA PIANA**, le stesse risultano inserite nella morfologia insediativa *tessuti discontinui urbani m.i. 4*, di cui al comma 1 dell'art. 36; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera a e lettera d** soprarichiamate, considerato che tutto il territorio comunale è assoggettato a tutela paesaggistica con D.M. 1 agosto 1985 sopra richiamato, si evidenzia che le aree in esame sono assoggettate alle specifiche prescrizioni definite dal PPR nella scheda B048 e che la realizzazione degli interventi necessita pertanto di autorizzazione paesaggistica; riguardo alla direttiva sopra richiamata si sottolinea che gli elaborati predisposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovranno dar conto delle sopraccitate misure di mitigazione e compensazione richieste nelle NdA del PPR.

- Con riferimento all'**area di nuovo insediamento residenziale NI3**, prevista presso l'agglomerato limitrofo al Lago di Antrona, la stessa risulta inserita parte nella morfologia insediativa *villaggi di montagna m.i. 12*, parte nella morfologia *aree rurali di montagna o collina con edificazione rada o dispersa m.i. 13*, di cui al comma 2 dell'art. 40; vista la **direttiva** di cui al **comma 5, lettera c, e lettera d** dell'art. 40 (*"d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;"*), considerato che in tale località la nuova previsione risulta l'unica area inserita con la presente variante, si evidenzia che si provvede ad inserire ex officio nel dettato normativo specifiche prescrizioni al fine di assicurare un corretto inserimento paesaggistico degli interventi in coerenza con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto (Cfr. successivo punto 3.4.4). Si evidenzia altresì che l'area in esame è soggetta alle specifiche prescrizioni definite dal PPR nella scheda B048.

- Con riferimento alla nuova **area di completamento residenziale n. C4**, prevista in località Cheggio di **ANTRONA PIANA**, la stessa risulta inserita parte nella morfologia insediativa

villaggi di montagna m.i. 12, parte nella morfologia aree rurali di montagna o collina con edificazione rada o dispersa m.i. 13, di cui al comma 2 dell'art. 40; vista la direttiva di cui al comma 5, lettera c e lettera d dello stesso art. 40 soprarichiamato, considerato che in località Cheggio, a seguito degli stralci effettuati per motivazioni di carattere idrogeologico, la nuova previsione risulta l'unica area inserita con la presente variante, si evidenzia che l'intervento è assoggettato a prescrizioni normative in merito ai caratteri matrici, analoghi agli edifici esistenti nel limitrofo Nucleo Antico e si ritiene la previsione coerente con le norme del PPR.

**Prescrizioni contenute negli artt. delle NdA del Piano sovraordinato, richiamate anche nella scheda B048 contenuta nel Catalogo dei beni Paesaggistici del Piemonte, prima parte:**

- art. 13 *Aree di montagna, commi 11, 12 e 13;*
- art. 14 *Sistema idrografico, comma 11;*
- art. 15 *Laghi e territori contermini, commi 9 e 10;*

Con riferimento ai contenuti del comma 10 dell'art. 15, relativi ai criteri progettuali per nuove costruzioni nei territori contermini ai laghi, si evidenzia che sono state inserite, a tal proposito, le prescrizioni ex officio per l'intervento NI3 (Cfr. successivo punto 3.4.4).

- art. 16 *Territori coperti da foreste e da boschi, commi 11, 12 e 13;*
- art. 18 *Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità, commi 7 e 8.*

Con riferimento ai contenuti del comma 8, relativi ai parchi privi di Piano d'Area, si è provveduto ad integrare il dettato normativo relativo al *Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona* che insiste sul territorio di Antrona Schieranco e Borgomezzavalle (Cfr. successivo punto 3.6).

- art. 39 *"Insule" specializzate e complessi infrastrutturali, comma 9.*

Nel complesso, limitatamente alle modifiche introdotte rispetto allo strumento urbanistico vigente, le stesse non risultano in contrasto con le sopra richiamate prescrizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR.

**Prescrizioni specifiche della scheda B048 del Catalogo dei beni paesaggistici - prima parte -D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel Comune di Antrona Schieranco":**

- *Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell'edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività ad essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. In particolare devono essere conservate le coperture in pioda esistenti.*

- *Nel nucleo storico di Antrona non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA.*

Si riscontra che la variante conferma l'individuazione degli ambiti storici e la relativa classificazione degli edifici stabilita dal Piano vigente ed apporta alcune modifiche: ampliamento perimetro del Nucleo Antico ad Antrona capoluogo, lievissima riduzione del perimetro del Nucleo Antico in frazione S.Pietro, individuazione del Nucleo di Rovasca con

relativa classificazione del patrimonio edilizio ed individuazione di alcuni piccoli nuclei classificati dalla variante *Nuclei antichi minori*.

Per i Nuclei Antichi è previsto lo sviluppo su tavola di dettaglio in scala 1/500 ove ogni singolo edificio è classificato in differenti categorie ad ognuna delle quali corrisponde uno specifico tipo di intervento, dal risanamento conservativo per gli edifici di maggior pregio storico all'ampliamento funzionale e cambio di destinazione d'uso per gli edifici di minor pregio. Come precedentemente riportato, a seguito di esplicita richiesta regionale, le AA.C. hanno inoltre provveduto a specificare nel dettato normativo che la Ristrutturazione Edilizia RE3, all'interno dei Nuclei Antichi e dei Nuclei Antichi minori, deve essere di tipo non sostitutivo, salvo il caso di grave dissesto statico asseverato dal professionista incaricato (Cfr. successivo punto 3.3).

- *Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in continuità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell'orientamento planimetrico consolidato.*

- *Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi.*

Si riscontra che le nuove previsioni introdotte dalla variante sono poste in lotti interclusi o in continuità con il tessuto consolidato e che il dettato normativo del Piano prevede specifiche prescrizioni per gli interventi limitrofi od in contatto visivo con i Nuclei Antichi ed i Nuclei Antichi minori.

Con riferimento al modello tipologico, all'orientamento planimetrico consolidato, alla posizione dell'area di sedime, ecc., oltre alle indicazioni normative di Piano - come nel caso dell'intervento NI3, introdotte ex officio - il rispetto di tali prescrizioni, richiamate nel dettato normativo del PRGI, sono demandate al rilascio del titolo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica del progetto edilizio degli interventi.

Tutto ciò premesso, valutate le previsioni introdotte dalla presente variante al PRGI ed esperita la verifica sopra riportata, si ritiene che, con riferimento all'art. 46 comma 9 del PPR, le stesse non risultino in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR e siano coerenti con le norme del PPR stesso.

Si ritiene tuttavia necessario inserire nel dettato normativo del PRGI, all'art. 3.0.1. Generalità, quale ultimo periodo, il seguente testo: *“Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 3, comma 9, all'art. 13, commi 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 11, all'art. 15, commi 9 e 10, all'art. 16, commi 11, 12 e 13, all'art. 18, commi 7 e 8, all'art. 23, commi 8 e 9, all'art. 26, comma 4, all'art. 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'art. 39, comma 9 e all'art. 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione 'prescrizioni specifiche' presente nelle schede relative a ciascun bene che, in caso di contrasto con le previsioni e/o le presenti Norme di Attuazione sono prevalenti.”*

### 3.3) NUCLEI ANTICHI

Nella precedente relazione d'esame, considerato che gli edifici ricadenti nei Nuclei Antichi sono soggetti ad una puntuale classificazione correlata agli specifici tipi di intervento

ammessi, si era evidenziato, a precisazione dei disposti dell'art. 3. p.to d) del T.U. dell'edilizia, che la Ristrutturazione Edilizia RE3 (Cfr. art. 2.1.5 NdA) non potesse condurre ad interventi di Demolizione e Ricostruzione ma che, fatto salvo il caso di grave dissesto statico incompatibile con la conservazione dell'architettura esistente ed asseverato dal professionista incaricato, dovesse essere di tipo non sostitutivo, ovvero senza contestuale sostituzione edilizia.

Ciò premesso, si prende atto dell'intercorsa integrazione del dettato normativo (Cfr. punto 3 dell'art. 3.2.1. delle NdA) con l'introduzione del testo: *"La ristrutturazione edilizia RE3 dovrà essere di tipo non sostitutivo, ovvero senza contestuale generalizzata demolizione, salvo i casi di grave dissesto statico asseverato dal professionista incaricato."*

### **3.4) AREE RESIDENZIALI**

#### **ANTRONA SCHIERANCO**

##### **Cheggio**

**3.4.1** Per le aree C1, C2, C3, per le motivazioni espresse nel parere geologico (Cfr. punto 3.9 ed All. 2) e dell'OTR regionale (Cfr. punto 3.7 ed All. 3), ai quali si rimanda, si dispone quanto segue:

- **stralcio** dell'area di completamento residenziale C1

- **sospensione**, a seguito della riclassificazione di sintesi in classe **IIIB1**, delle aree di completamento residenziale C2 e C3 fino a futura variante, comprensiva di obbligo di valutazione d'incidenza.

**3.4.2** Con riferimento all'area di completamento C4, tenuto conto della minore altezza dei vani abitabili nelle aree di montagna e, soprattutto, del corretto inserimento nel contesto edificato che si caratterizza per la presenza di innumerevoli architetture di ridotte dimensioni, si prende atto dell'intercorso accoglimento della richiesta formulata nella prima relazione di riduzione del parametro relativo all'altezza massima fuori terra pari a 7,5 ml.

##### **Antrona capoluogo**

**3.4.3** Con riferimento all'ampliamento dell'area di completamento C7, ed alla relativa viabilità di accesso, assoggettata a PdC convenzionato, si prende atto dell'intercorsa integrazione normativa al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti (Cfr. art. 3.2.3. punto 4).

Ciò premesso, richiamate le valutazioni di coerenza in merito al PPR (Cfr. precedente punto 3.2), si prescrive che *le aree di sedime degli edifici siano ubicate il più possibile nella porzione limitrofa al tessuto edificato esistente.*

##### **Lago di Antrona**

**3.4.4** Nella precedente relazione d'esame si erano manifestati dubbi in merito all'area di nuovo impianto NI3 ubicata a tergo di un ambito commerciale, direzionale e turistico-ricettivo (CDA, di cui all'art. 3.4.1. NdA), su di un'area in parte caratterizzata dalla presenza di antichi massi rocciosi ed essenze d'alto fusto, che costituiscono entrambi una naturale cornice ambientale dell'agglomerato esistente; in ragione di tali aspetti, oltre che all'apparente assenza di accesso veicolare dalla pubblica viabilità, si era invitata l'A.C. a

verificare la nuova previsione urbanistica ed eventualmente a procedere allo stralcio dell'area e ad una sua riclassificazione come da Piano vigente.

Come riportato nella relazione di controdeduzione alle osservazioni regionali, l'A.C. ha ritenuto di confermare la previsione in quanto (Cfr. elab. "Controdeduzioni alle osservazioni regionali", punto 3.3.6, pag. 3):

*"- l'accesso veicolare è già in parte esistente e localizzato nel tessuto edilizio saturo posto ad est dell'area;*

*- per l'area oggetto di osservazione si prevede uno sviluppo estremamente contenuto (1.500 mc corrispondente a 4/5 piccole villette) per residenze secondarie; l'area confinante è occupata da insediamento turistico-ricettivo; tenuto conto dello stato dei luoghi, la previsione in oggetto costituisce un completamento del nucleo; l'A.C. ritiene che l'attuazione dell'area in oggetto, in un Comune montano a vocazione turistica, possa considerarsi complementare con le destinazioni del contesto e coerente con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo turistico del Comune ove lo stesso non produce sostanziali impatti negativi sull'ambiente;*

*- per quanto riguarda l'inserimento ambientale, i progetti degli interventi dovranno comunque acquisire il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ricadendo l'area in ambito vincolato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04 lett. B)".*

Preso atto della volontà dell'A.C. di confermare la previsione, al fine di limitare gli "impatti negativi sull'ambiente", e sul contesto paesaggistico di elevato valore, richiamata la precedente verifica dei contenuti della variante al PRGI rispetto al PPR (Cfr. punto 3.2), si provvede ad inserire nel relativo dettato normativo le seguenti prescrizioni:

*"Per l'area NI3 presso il lago di Antrona deve essere il più possibile mantenuta la conformazione naturale del terreno, caratterizzata dalla presenza di antichi massi rocciosi, ed evitato il più possibile il taglio dei soggetti arborei esistenti, con particolare riferimento alle conifere; l'edificazione, nel rispetto della prescrizione specifica della scheda B048 del Catalogo dei beni paesaggistici prima parte, deve essere realizzata in contiguità con l'edificio esistente e la tipologia edilizia deve essere di tipo tradizionale con copertura in pioda; sono inoltre integralmente richiamate le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 10, delle Nda del Piano Paesaggistico Regionale".*

## **BORGOMEZZAVALLE**

### **Viganella**

**3.4.5** Con riferimento all'area di completamento residenziale C2, si prende atto che, al fine del concorso del privato attuatore alla realizzazione della prevista nuova viabilità pubblica, la previsione è stata assoggettata a PdC convenzionato (Cfr. art. 3.2.3. punto 4 delle Nda).

### **Seppiana**

**3.4.6** Con riferimento alle aree di completamento C4 e C5 si dà atto che le previsioni non sono oggetto di variante e che quindi non sono oggetto di valutazione regionale.

Si fa tuttavia presente che le stesse ricadono all'interno della fascia di rispetto dell'esistente impianto di depurazione e sono ubicate, come da art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'interno della fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro del cimitero - pertanto per dette aree

trovano applicazione i vincoli di cui agli artt. 4.1.6., riscritto come da contributo dell'OTR regionale (Cfr. All. 3), e 4.1.2. delle NdA, debitamente integrato - e che, come riportato nel citato contributo, la loro attuazione determinerà un non trascurabile incremento dei processi di crescita arteriale in atto a ridosso della Strada Provinciale.

#### **MONTESCHENO**

##### **Concentrico**

**3.4.7** Con riferimento alle aree di completamento C5 e C6, quest'ultima confermata rispetto al Piano vigente, si prende atto dell'intercorso assoggettamento a PdC convenzionato al fine del concorso alla realizzazione della strada pubblica che costituisce condizione imprescindibile al fine dell'attuazione delle previsioni residenziali (Cfr. art. 3.2.3. punto 4 delle NdA).

##### **Varcogno**

**3.4.8** Con riferimento all'area di nuovo insediamento NII, atteso che i limitrofi edifici esistenti sono stati azionizzati *Tessuti edilizi saturi- B*, si prende atto che, come richiesto nella precedente relazione d'esame, l'A.C. ha provveduto a confermare la sola porzione adiacente a tali architetture, azionizzandola quale area di completamento residenziale C14.

#### **3.5) AREE TURISTICO-RICETTIVE**

Con riferimento all'area TR prevista a Seppiana (ora Comune di Borgomezzavalle), precedentemente introdotta con variante parziale (cfr. Relazione Illustrativa), essendo la stessa avulsa dall'edificato, su un'area caratterizzata da problematiche orografiche e interferita dalla fascia di rispetto della strada provinciale - conseguentemente a cui si era invitata l'A.C. a rivedere la previsione prevedendone eventualmente una rilocalizzazione, comprensiva anche di idonea area a parcheggio - si prende atto dell'intercorso stralcio dalle previsioni di Piano.

#### **3.6) ISTITUZIONE AREA PROTETTA**

Nella precedente relazione d'esame si erano invitate le AA.CC. ad aggiornare gli elaborati cartografici di Piano con l'inserimento del perimetro dell'area vincolata (*Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e Parco naturale dell'Alta Valle Antrona* istituita con Legge Regionale 22/12/2009 n. 33), ad integrare il dettato normativo, a verificare, con particolare riferimento alla porzione di parco nel territorio di Viganella (ora Borgomezzavalle) che non vi fossero elementi di contrasto, sia riferiti alle previsioni urbanistiche che di carattere normativo, con il regime vincolistico introdotto dall'area protetta e, qualora fossero emerse criticità, a stralciare o modificare le previsioni urbanistiche e/o normative.

Ciò premesso, si prende atto che, come riportato nella relazione di controdeduzione "... non essendo la cartografia di base del Piano georeferenziata ..." le AA.CC. non hanno provveduto all'inserimento della perimetrazione in quanto la stessa "... risulterebbe imprecisa e potrebbe generare false letture rispetto al vincolo effettivo riconosciuto dalla legge istitutiva." (Cfr. pag. 5), e che è stato inserito nel dettato normativo il nuovo art. 4.1.10 *Parco naturale dell'alta Valle Antrona* in cui, nelle more di approvazione del Piano d'area, viene richiamata la normativa in materia di aree protette.



Si provvede infine ad inserire nel dettato normativo, oltre alle correzioni contenute nel parere dell'OTR per la VAS, anche il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18 delle NdA del PPR.

### 3.7) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

In sede di primo esame era stato espresso da parte dell'Organo Tecnico Regionale - con Determinazione Dirigenziale n. 871 in data 14.12.2010 - il parere motivato di cui le AA.CC. hanno tenuto conto nella redazione del progetto definitivo della variante.

Le controdeduzioni adottate da parte comunale sono state esaminate dall'OTR che si è espresso con parere del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate in data 11.10.2017, costituente All. 3 alla presente relazione.

Essendo la presente variante in fase di approvazione conclusiva, le modifiche e le integrazioni, esplicitate dal Settore scrivente congiuntamente al Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, sono contenute nelle modifiche ex officio di cui all'All. A alla Deliberazione di Giunta Regionale.

Ciò premesso, si richiamano i contenuti essenziali riportati nel parere allegato:

#### Piano di monitoraggio

Viene richiesto di inserire nell'apparato normativo delle specifiche indicazioni finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento di tale attività; in dettaglio il capo II "Criteri di gestione del Piano" del Titolo V delle Norme di Attuazione dovrà includere il nuovo art. 5.2.3. "Monitoraggio del Piano" i cui contenuti sono:

#### Art. 5.2.3. - Monitoraggio del Piano

*L'attuazione delle nuove previsioni insediative deve essere accompagnata da un'attività di monitoraggio finalizzata a valutare le ricadute determinate sul consumo di suolo, sul livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell'urbanizzato, nonché sulla componente scenico-percettiva del paesaggio locale.*

*In termini operativi, sono applicati gli indicatori illustrati nelle tabelle a seguire:*

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata <sup>1</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>2</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

<sup>1</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, allimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.



<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA</b>	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata <sup>3</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio
<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)</b>	
$CSR = (Scr/Str) \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio
<b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)</b>	
$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m <sup>2</sup> )
Descrizione	-
Unità di misura	m/m <sup>2</sup>
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione
<b>INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO</b>	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua <sup>4</sup> (m <sup>2</sup> ) Sur = Superficie urbanizzata rada <sup>5</sup> (m <sup>2</sup> ) Su = superficie urbanizzata totale (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di

<sup>3</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>4</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>5</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

	riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato
<b>VARIAZIONE DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO LOCALE DAI PUNTI DI MONITORAGGIO SELEZIONATI</b>	
Descrizione	L'indicatore è di tipo qualitativo e valuta le ricadute sulla percezione e sulla qualità scenica del paesaggio comunale indotte dall'attuazione della Variante. Si attua mediante il confronto di rilievi fotografici effettuati da alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore, sia di vulnerabilità visiva
Unità di misura	- - - (indicatore dimensionale)
Commento	Giudizio qualitativo espresso mediante una scala di valore articolata in tre classi (prevalenza di trasformazioni negative, prevalenza di situazioni di invarianza, prevalenza di trasformazioni positive)

### Previsioni della Variante

Le aree di completamento C2 e C3, localizzate in prossimità dell'abitato di Cheggio, interferiscono direttamente con l'habitat "6320", che la Direttiva Habitat individua come prioritario; tali previsioni, come da allegato parere del Settore Tecnico regionale (Cfr. All. 2) sono sospese fino alla riclassificazione di sintesi con futura variante, in cui dovrà inoltre essere previsto, al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e le eventuali incidenze significative degli interventi stessi sulle specie e sugli habitat tutelati dalla ZPS, l'obbligo di sottoporre a procedura di valutazione d'incidenza i progetti in fase attuativa degli interventi.

### Prescrizioni normative

Con riferimento esclusivo alle tematiche ambientali e paesaggistiche oggetto del contributo dell'OTR del 2010 per le quali permane la necessità di alcuni aggiornamenti, specificazioni e integrazioni, si evidenziano le modifiche da apportare in sede di approvazione regionale all'elaborato **Norme di Attuazione**:

#### - Elettromagnetismo

Al fine di adeguare l'apparato normativo della Variante alla normativa vigente in materia di protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si chiede di stralciare integralmente il testo dell'art. 4.1.5. "*Fascia di rispetto di elettrodotti ad alta e media tensione*" e di sostituirlo con il seguente:

#### **"Art. 4.1.5. - Fascia di rispetto di elettrodotti**

*Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (d.p.c.m. 08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, d.m. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.*

*Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (d.m. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della legge 36/2001*

*non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.*

*Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla l. 36/2001, al d.lgs. 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative.”.*

#### **- Risorse idriche**

Si chiede di stralciare integralmente il testo dell'articolo 4.1.6. “*Fasce di rispetto prese acquedotti e impianti di depurazione*” e di sostituirlo con:

##### **“Art. 4.1.6. - Fasce di rispetto prese acquedotti e impianti di depurazione**

*1. In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:*

*- zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;*

*- zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.*

*Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.*

*La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006.*

*2. Per gli impianti di depurazione valgono i disposti dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque.*

*In particolare, per gli impianti di depurazione già esistenti, ove possibile, e per quelli di nuova realizzazione deve essere prevista una fascia di rispetto assoluto, con vincolo di inedificabilità nell'area circostante l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, di regola non inferiore a 100 metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.*

*In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio, possono essere previste deroghe alla larghezza minima di 100 metri. In tal caso, il progetto dell'impianto deve essere integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinata l'ubicazione, nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.*

*3. Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni o conservate allo stato di natura.*

*4. In caso di discordanza tra la presente norma e la sua rappresentazione cartografica negli elaborati di piano deve essere ritenuta prevalente la norma stessa.”.*



**- Aree naturali e biodiversità**

Si chiede di inserire nell'apparato normativo della variante il nuovo articolo 4.1.11. "ZPS IT1140018 - Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco", come di seguito strutturato:

**"Art. 4.1.11. - ZPS IT1140018 - Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco**

*Per le porzioni di territorio ricadenti entro il perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" ogni intervento, progetto, attività o opera suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie o sugli habitat tutelati, alterando il loro stato di conservazione, deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 da eseguirsi in fase attuativa, nel rispetto delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con d.g.r. n. 22-368 del 29.09.2014, con d.g.r. n. 17-2814 del 18.01.2016 e con d.g.r. n. 24-2976 del 29.02.2016 e di futuri piani di gestione del sito."*

- Con riferimento all'art. 4.1.10 delle NdA si chiede di modificare la norma proposta come segue:

**"4.1.10. - Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona**

*Per le porzioni di territorio ricadenti nel Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona ~~istituito con l.r. 22.12.2009 n. 33 pubblicata sul BUR n. 51 del 24.12.2009, nelle more dell'approvazione del Piano d'area, oltre alla citata legge istitutiva, si richiama la normativa in materia di aree protette e in particolare la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità."~~*

### **3.8) AREE GRAVATE DA USO CIVICO**

Nella precedente relazione d'esame, richiamato anche l'art. 6, lettera d, della Legge Regionale n. 29 del 02.12.2009 (pubblicata sul BUR n. 48 del 07.12.2009), si erano invitate le AA.CC. a provvedere alla loro individuazione sulle tavole di Piano.

Ciò premesso, si prende atto che tale rappresentazione non è stata effettuata in quanto, come riportato nella relazione di controdeduzione, "... trattasi di operazione attualmente non eseguibile poiché ... non è disponibile agli atti dei Comuni, quindi, allo stato attuale si tratterebbe di operazione di estrema complessità e di incerta efficacia." (Cfr. pag 13).

### **3.9) PROBLEMATICHE DI NATURA IDROGEOLOGICA**

Atteso che la presente variante non era stata sottoposta all'esame del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro - istituito per ottemperare agli adempimenti conseguenti all'approvazione del PAI ai sensi delle indicazioni di cui al punto 2 della D.G.R. n. 31-3749 del 06.08.2001 e successive n. 45-6656 del 15.07.2002 e n. 1-8753 del 18.03.2003 - al fine dell'adeguamento al PAI ed alla circolare P.G.R. 7/Lap in data 08.05.1996 e s.m.i., in sede di primo esame erano state formulate osservazioni e richieste di integrazioni contenute nel parere coordinato di ARPA e della Direzione regionale Opere Pubbliche in merito al quadro del dissesto, alla carta di sintesi, alle prescrizioni della Relazione Geologico-Tecnica ed alla coerenza delle NdA della variante con la normativa geologica.

Preliminarmente alla redazione delle controdeduzioni le AA.CC. hanno richiesto l'attivazione del Gruppo Interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 31-3749/2001, i cui lavori si

sono conclusi in data 23.01.2014 con verbale e parere conclusivo trasmesso con nota prot. 2622/DB0827 in data 29.01.2014.

Ciò premesso, si riportano gli elementi essenziali delle valutazioni formulate nel definitivo **parere unico** della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale Novara e Verbania, di cui nota prot. 56962/A1817A in data 28.11.2017, nel quale risulta che *“In base all’istruttoria formulata, si ritiene che gli elaborati geologici a supporto dello Strumento Urbanistico definiscano un quadro del dissesto di maggior dettaglio rispetto a quanto contenuto nel PAI, e che potrà integrare il quadro dei dissesti di cui all’Elaborato 2 Allegato 4 dello stesso, ai sensi dell’art. 18 c. 4 delle relative Norme, con le modifiche apportate in esito al presente parere.”*(Cfr. All. 2):

- **Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica** (tavole 8a-b, 9a-g) ed elaborati di III fase ex C.P.G.R. 7/LAP/1996 (tavole 10a-g); le modifiche si intendono da apportarsi a **tutti gli elaborati di sintesi (Tavole 8a, 9a, 10a)**.

Si ritiene necessario, a titolo cautelativo, modificare la classificazione di sintesi in località Cheggio, Comune di Antrona Schieranco, come da figura in Allegato 2 al parere.

La definizione della sottoclasse IIIb1 dovrà essere inserita nelle legende degli elaborati ove è rappresentata.

#### - **Relazione Geologica Generale**

Relativamente agli **aspetti sismici**, ai sensi della D.G.R. n. 65-7656/2014, Allegato A, cap. 5.4 lett. b., le norme del cap. 8 sono integrate con il seguente testo:

*“Relativamente alle problematiche sismiche, si richiamano gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 65-7656/2014, Allegato A, capitoli da 2 a 5;”*.

Al cap. 8.2 è inserito il seguente capoverso: *“Relativamente agli interventi costituenti incremento di carico antropico, le norme devono essere lette congiuntamente alla tabella conclusiva del cap. 7 della parte II dell’Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014.”*.

Al capitolo 8.4, prima del paragrafo *“Classe IIIb2”*, si inseriscono i seguenti capoversi:

*“In tutte le aree valanghive individuate sulla carta di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica come sottoclassi IIIb2, IIIb3 o IIIb4 gli eventuali interventi edificatori, ove ammessi a seguito delle opere di sistemazione territoriale, sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità, anche tramite approfondimenti con modelli dinamici, finalizzati all’individuazione delle condizioni di pericolosità e di rischio, verificate nelle condizioni precedenti e successive alla realizzazione degli interventi di difesa.*

*In base a tali verifiche dovranno essere rilasciate, dai professionisti incaricati, perizie asseverate attestanti l’eliminazione o minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d’interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture per conseguire una ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza dell’edificio esistente nei confronti delle valanghe.*

*In tali aree la documentazione atta a definire la pericolosità da valanga dovrà essere basata su specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005); indicazioni sulle verifiche tecniche da condurre da parte del progettista e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuali sono reperibili nella pubblicazione 'Linee guida per la progettazione degli edifici soggetti ad impatto valanghivo', di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA 'RISK NAT'.*

*Classe IIIb1: Porzioni di territorio nelle quali lo stato attuale delle conoscenze non permette l'attribuzione alla sottoclasse IIIb2 o IIIb3 o IIIb4, né di individuare le opere di riassetto territoriale idonee per la mitigazione della pericolosità. Le previsioni urbanistiche sono sospese fino alla verifica di dettaglio delle caratteristiche di pericolosità dell'area, con successiva prevista trasformazione in una delle sottoclassi IIIb. Allo stato attuale sull'edificato esistente sono ammessi unicamente gli interventi che non comportano aumento di carico antropico, secondo quanto specificato al cap. 7.1.a della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014.*

*In ogni caso sono precluse aperture o ampliamenti verso il lato di monte degli edifici, nella direzione di provenienza dei fenomeni valanghivi.*

*Le aree inserite in classe IIIb1 dovranno essere considerate all'interno del Piano di Protezione Civile del Comune di Antrona Schieranco.*

*Per le aree riclassificate in classe IIIb1 e per il loro intorno significativo il Comune dovrà procedere alla riclassificazione delle aree in dissesto e della conseguente pericolosità sulla base di approfondimenti di maggior dettaglio, in sede di futura variante."*

*Le aree edificate interferenti con la dinamica valanghiva, attribuite alle classi d'idoneità urbanistica IIIb2, IIIb3 o IIIb4, dovranno essere oggetto di specifico riferimento nel Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale; in esso dovranno essere individuati, in relazione a diversi scenari di rischio di progressiva gravità, le azioni da intraprendere e le risorse umane, di materiali e di mezzi necessari a garantire la gestione di situazioni di pericolosità valanghiva di particolare criticità, tramite procedure di monitoraggio, allertamento della popolazione ed evacuazione degli edifici esposti. In tale compito il Sindaco potrà essere supportato dalla Commissione Locale Valanghe, ove istituita dall'Unione Montana competente territorialmente ai sensi del Regolamento regionale n. 4/R del 7/6/2002."*

#### **- Norme di Attuazione**

Laddove le norme fanno riferimento all'abrogato art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., trova applicazione quanto indicato al punto 1 dell'ottavo capoverso del cap. 7.1 della parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 18-2555/2015 (Allegato 1): "Per i PRG che richiamano nelle norme di attuazione vigenti il ricorso alle procedure dell'art. 31 della l.r. 56/1977, sia direttamente, sia richiamando le definizioni di cui alle classi III della Circolare PGR 7/LAP/96, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31

*stesso, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione regionale OO.PP. nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste nel cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale."*

**- Relazione geologico-tecnica ex art. 14 c. 1 p. 2b L.R. 56/1977 e s.m.i.**

In esito alle modifiche apportate alla classificazione di sintesi in località Cheggio, l'intervento C1 si intende **stralciato**; gli interventi C2 e C3 si intendono **sospesi** fino alla riclassificazione di sintesi delle aree in sede di futura variante, che potrà effettuare lo stralcio o modificare la scheda eventualmente individuando porzioni compatibili con le condizioni di pericolosità riscontrate.

**3.10) FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE**

Atteso che con la L.R. n. 3 in data 25.03.2013 è stato modificato l'art. 27 della L.R. 56/77 con particolare riferimento alla fascia di rispetto cimiteriale, si provvede ad integrare il dettato normativo dell'art. 4.1.2 "Zona di rispetto cimiteriale" delle NdA con l'inserimento, dopo "dall'art. 27" del seguente testo: "*commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies*,"; ed al fondo del testo, dopo "*legislativi in materia*" con il testo: "*e, a prescindere dalla rappresentazione cartografica riportata sugli elaborati di Piano, hanno profondità di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.*"

**3.11) NORME DI ATTUAZIONE**

Atteso che le norme collegate alle classi di sintesi del territorio intercomunale, contenute nel cap. 8 della Relazione Geologica Generale, non sono state riportate integralmente nelle Norme di Attuazione del Piano (Elaborato B-VS2006), come peraltro prescritto nel sopraccitato parere finale del Gruppo Interdisciplinare, si prescrive che le stesse siano integralmente riportate nel dettato normativo, al nuovo "TITOLO IV Bis – Norme in Materia Idrogeologica".

Ciò premesso, in esito alla disamina delle controdeduzioni comunali, si apportano le seguenti ulteriori modificazioni e/o integrazioni:

**Art. 3.2.1. bis, p. to 3), lett. A) penultimo comma**

Preso atto dei chiarimenti riferiti alle possibile deroghe consentibili da parte della C.I.E.C., si provvede ad integrare il dettato normativo inserendo, dopo "*... potrà consentire deroghe*", il seguente testo: "*agli elementi soprariportati, dalla lettera a) alla lettera i).*"

**Art. 3.2.3, p.to 4), 2° trattino**

Preso atto dei chiarimenti in merito alla stipula di una convenzione, atteso che l'art. 49 della L.R. 56/77 è stato riscritto con L.R. n. 3/2013, dopo "*art. 49,*" si provvede a stralciare il riferimento numerico "*5*" ed a sostituirlo con "*4*".



## PARERE CONCLUSIVO

In considerazione di quanto sopra esposto, questa Direzione regionale ritiene che la variante strutturale "VS 2006" al P.R.G.I., adottata dalla Comunità Montana Valle Antrona con D.C.M. n. 7 del 08.04.2009, integrata con D.C.M. n. 16 del 18.11.2009, e le relative controdeduzioni, redatte ai sensi del 15° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed adottate definitivamente con DD.C.C.:

- Comune di **Antrona Schieranco**: n. 17 in data 13.06.2016, integrata con D.C.C. n. 38 in data 29.12.2016

- Comune di **Borgomezzavalle** (già Viganella e Seppiana): n.15 in data 01.06.2016, integrata con D.C.C. n. 44 in data 14.12.2016

- Comune di **Montescheno**: n. 16 in data 08.06.2016, integrata con D.C.C. n. 33 in data 22.12.2016

possa essere approvata ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con le puntualizzazioni, le prescrizioni e le considerazioni che costituiscono modifiche "ex-officio" derivanti dai contenuti espressi al punto 3) della presente Relazione e puntualmente elencate nell'All."A" alla relativa D.G.R. di approvazione.

Si specifica che le previsioni **commerciali** contenute nello strumento urbanistico in oggetto **costituiscono adeguamento** ai disposti di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n.114/1998 e dell'art. 4 della L.R. 28/99, in applicazione della D.C.R. n.59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i..

Si dà atto che la variante in oggetto **non necessita** di adeguamento al **RIR** in quanto il territorio non risulta interferito da vincoli diretti e/o indiretti derivanti dal D.Lgs. n.334/1999 e dal D.M. 9 maggio 2001.

Si richiamano le **prescrizioni conclusive** contenute nella pag. 6 della nota del **Settore Geologico** prot. n. 29426 del 21.06.2017, Allegato 1 al parere del Settore Tecnico (All. 2 alla presente relazione d'esame).

Si prescrive che i Comuni provvedano all'**adeguamento** della **normativa sismica** in occasione della prima variante generale o strutturale allo strumento urbanistico, ovvero alla formazione di un nuovo Piano.

Si ricorda infine alle A.A.C. che, come previsto dall'articolo 46 comma 2 delle NdA, in attuazione dell'articolo 145, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, il PRGI **dovrà essere adeguato al PPR** entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PPR stesso.

La presente Relazione, che motiva le modifiche introdotte ex-officio contenute nell'All. A, dovrà essere inviata ai Comuni.

Il Funzionario istruttore  
*arch. Giuseppe FERRERA*

Il Dirigente del Settore  
*ing. Salvatore SCIFO*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005



